ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62

Edizione in lingua italiana

51° anno

6 marzo 2008

Legislazione

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 205/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 206/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 22 al 29 febbraio 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1002/2007 per il riso di origine e di provenienza egiziana 3

★ **Regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio** ([1]) 4

DIRETTIVE

★ **Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali** (Versione codificata) ([1]) 9

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/202/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone** 23

Accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone 24

IV *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 329/05/COL, del 20 dicembre 2005, recante cinquantaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, compresa una proposta di opportune misure** 30

★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 320/06/COL, del 31 ottobre 2006, recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 246/06/COL del 6 settembre 2006** ... 44

IT

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 205/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ([1]), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 marzo 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 marzo 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	JO	72,2
	MA	52,9
	TN	120,5
	TR	94,7
	ZZ	85,1
0707 00 05	EG	178,8
	MA	114,7
	TR	177,0
	ZZ	156,8
0709 90 70	MA	93,0
	TR	116,9
	ZZ	105,0
0805 10 20	EG	45,4
	IL	54,7
	MA	58,3
	TN	49,0
	TR	62,8
	ZZ	54,0
0805 50 10	EG	95,9
	IL	109,4
	SY	56,4
	TR	120,8
	ZZ	95,6
0808 10 80	AR	97,3
	CA	73,8
	CN	92,7
	MK	42,4
	US	108,1
	UY	71,7
	ZZ	81,0
0808 20 50	AR	82,4
	CL	82,4
	CN	60,6
	US	123,2
	ZA	97,1
	ZZ	89,1

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 22 al 29 febbraio 2008 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1002/2007 per il riso di origine e di provenienza egiziana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione ([3]) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione, per campagna di commercializzazione, di 32 000 tonnellate di riso del codice NC 1006 di origine e provenienza egiziana (numero d'ordine 09.4094).

(2) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1002/2007, risulta che le domande presentate dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 22 febbraio 2008, alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 29 febbraio 2008 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso regolamento, riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

(3) Occorre inoltre sospendere la presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del regolamento (CE) n. 1002/2007 fino alla fine del periodo contingentale in corso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del predetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1002/2007, presentate a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 22 febbraio 2008 fino alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 29 febbraio 2008, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 22,728704 %.

2. La presentazione di nuove domande di titoli di importazione è sospesa a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 29 febbraio 2008 fino alla fine del periodo contingentale in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

([1]) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1785/2003, sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1º settembre 2008.

([2]) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

([3]) GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità [1], e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Gli Orientamenti europei per l'occupazione [2] contengono numerosi orientamenti programmatici in materia di occupazione giovanile che mettono in luce la necessità di un maggiore impegno nel creare percorsi occupazionali per i giovani e ridurre la disoccupazione giovanile. I suddetti orientamenti fanno riferimento anche a obbiettivi e parametri fissati dal 2003 nella Strategia europea per l'occupazione e intesi a ridurre l'abbandono scolastico, a innalzare il livello d'istruzione e a offrire un nuovo punto di partenza per i giovani disoccupati.

(2) I parametri di riferimento per l'istruzione sono sanciti nel programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» attuato dagli Stati membri e dalla Commissione [3], e hanno lo scopo di monitorare l'innalzamento del livello d'istruzione, il miglioramento della formazione lungo tutto l'arco della vita e la riduzione del numero di abbandoni scolastici. Questi obiettivi mirano a preparare nel miglior modo possibile i giovani alla vita professionale e sociale.

(3) La decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione [4], invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione «all'attuazione del Patto europeo per la gioventù agevolando l'accesso dei giovani al mercato del lavoro, il passaggio dalla scuola al lavoro attraverso l'orientamento professionale, l'assistenza al completamento dei cicli di istruzione, l'accesso a una formazione adeguata e l'apprendistato».

(4) Di conseguenza c'è un evidente bisogno di disporre di una serie completa di dati comparabili sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro per poter osservare i progressi rispetto agli obbiettivi comuni della Strategia europea per l'occupazione e del Processo d'inserimento sociale.

(5) Il regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma adozione di un programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio [5] già comprendeva un modulo ad hoc relativo all'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. L'elenco delle variabili per questo modulo è da definire.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dettagliato delle variabili da rilevare nel 2009 tramite il modulo ad hoc sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro è contenuto nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42).

[2] Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2005, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (2005/600/CE), (GU L 205 del 6.8.2005, pag 21).

[3] Consiglio, programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi d'istruzione e formazione in Europa (2002/C 142/01), (GU C 142 del 14.6.2002, pag. 1).

[4] GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

[5] GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 341/2006 (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

ALLEGATO

INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

Specifiche del modulo ad hoc 2009 sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro

1. Stati membri e regioni interessati: tutti.

2. Le variabili saranno codificate come segue:

La denominazione delle variabili dell'Indagine sulle forze di lavoro della colonna «Filtro» fa riferimento all'allegato II del regolamento (CE) n. 430/2005 della Commissione.

Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
203 (PARHAT)		***Titolo di studio più elevato conseguito dal padre o dalla madre***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni
	1	Basso: ISCED 0, 1, 2 e 3c breve	
	2	Medio: ISCED 3-4 (senza 3c breve)	
	3	Alto: ISCED 5-6	
	9	Non applicabile (persona di età inferiore a 15 anni o superiore a 34 anni)	
	Nulla	Nessuna risposta	
204-207 PARFOR		***Paese di nascita del padre e della madre***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni
		(Per la Germania: nazionalità attuale/nazionalità precedente dei padre e della madre se in possesso della nazionalità tedesca nella settimana presa in considerazione)	
		Per la codifica, cfr. classificazione ISO dei paesi	
	….	4 cifre (padre — prime 2 cifre, madre — ultime 2 cifre)	
	9999	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
208 HATVOC		***Orientamento del più alto titolo di studio formale conseguito (HATLEVEL)***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni nonché HATLEVEL=21-43
	1	Istruzione generale	
	2	Istruzione professionale principalmente (o esclusivamente) scolastica	
	3	Istruzione professionale in ambiente sia scolastico sia lavorativo	
	4	Istruzione professionale principalmente in ambiente lavorativo	
	5	Istruzione professionale senza possibilità di distinzione tra 2, 3 e 4	
	9	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
209-214 STOPDATE		***Mese e anno del conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni e EDUCSTAT=2 e HATLEVEL≠00
	…	Mese e anno	
	999999	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
215 WORKEDUC		***Attività lavorativa durante gli studi presso strutture d'istruzione formale***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni
	0	Nessuna attività o attività per meno di un mese all'anno	
	1	Attività (solo) nell'ambito di un programma didattico	
	2	Attività durante gli studi al di fuori di programmi didattici	
	3	Attività (solo) durante l'interruzione degli studi	
	4	Attività come combinazione di 1 e 2	
	5	Attività come combinazione di 1 e 3	
	6	Attività come combinazione di 2 e 3	
	7	Attività come combinazione di 1, 2 e 3	
	9	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
216-221 JOBSTART		***Mese e anno d'inizio del primo lavoro di durata superiore a 3 mesi dopo il conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale.***	Col. 209-214 ≠ 999999 e nulla
	000000	Mai avuto un impiego di più di tre mesi	
	000001	L'impiego attuale è il primo impiego	
	……	Mese e anno	
	999999	Non applicabile.	
	Nulla	Nessuna risposta	
222-224 JOBDUR		***Durata del primo lavoro di più di 3 mesi (dopo il conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale***	Col. 216-221 ≠ 000000 e 000001 e 999999
	…	Numero di mesi	
	999	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
225 FINDMETH		***Metodo che ha permesso di trovare il primo lavoro di durata superiore a 3 mesi (dopo il conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale)***	Col. 216-221 ≠ 000000 e 000001 e 999999
	1	Mediante istituti d'istruzione	
	2	Mediante SPI (Servizi pubblici per l'impiego)	
	3	Mediante inserzioni in giornali o su Internet	
	4	Mediante presentazione diretta (spontanea) della domanda di lavoro al datore di lavoro	
	5	Grazie a familiari e amici	
	6	Impiego trovato dopo esperienze precedenti (lavoro estivo o per studenti, tirocinio, apprendistato, volontariato) nella stessa società.	
	7	Avvio di un'attività privata	
	8	Altro	
	9	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
226-229 JOBOCC		***Professione svolta nel primo lavoro di durata superiore a 3 mesi (dopo il conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale)***	Col. 216-221 ≠ 000000 e 000001 e 999999
	….	ISCO-88 (COM) codificazione a 3 o, se possibile, a 4 cifre	
	9999	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
230 JOBCONTR		***Tipo di contratto del primo lavoro di durata superiore a 3 mesi (dopo il conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale)***	Col. 216-221 ≠ 000000 e 000001 e 999999
	1	Lavoratore autonomo	
	2	Lavoratore dipendente, contratto a tempo indeterminato, tempo pieno	
	3	Lavoratore dipendente, contratto a tempo indeterminato, tempo parziale	
	4	Lavoratore dipendente, contratto a tempo determinato, tempo pieno	
	5	Lavoratore dipendente, contratto a tempo determinato, tempo parziale	
	6	Coadiuvante familiare	
	9	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
231 TRANSACT		***Attività dopo il conseguimento dell'ultimo titolo di studio formale e prima di cominciare il primo lavoro avente una durata di almeno 3 mesi***	Col. 209-214 ≠ 999999 e nulla e (primo impiego iniziato più di 3 mesi dopo la data riportata in Col. 209-214 o Col. 216-221 =000000)
	1	Lavoratore dipendente — occupazione/i di breve durata (massimo 3 mesi)	
	2	Servizio di leva obbligatorio o servizio civile	
	3	Disoccupato, alla ricerca attiva di un'occupazione	
		Disoccupato, non alla ricerca attiva di un'occupazione per i seguenti motivi:	
	4	Responsabilità familiari	
	5	Partecipazione ad attività d'istruzione non formale	
	6	Attività di volontariato	
	7	Problemi di salute	
	8	Altri motivi	
	9	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	
232/237		***Fattore di ponderazione per il modulo dell'indagine sulle forze di lavoro 2009 (facoltativo)***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni
	0000-9999	Le colonne 232-235 contengono numeri interi	
	00-99	Le colonne 236-237 contengono decimali	
238 (PARNAT)		***Nazionalità dei genitori alla nascita (facoltativo)***	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 34 anni
		Per la codifica, cfr. classificazione ISO dei paesi	
	9999	Non applicabile	
	Nulla	Nessuna risposta	

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/38/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2008

che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali [1], in particolare l'articolo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/39/CE della Commissione, del 25 luglio 1994, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali [2], è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese [3]. A fini di chiarezza e razionalità, occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) La direttiva 93/74/CEE dispone che venga ridotto un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali. L'elenco deve indicare l'uso preciso, e cioè i particolari fini nutrizionali, le caratteristiche nutrizionali principali, le diciture e, se del caso, disposizioni speciali sull'etichettatura.

(3) Attualmente, talune destinazioni nutrizionali non possono essere incluse nell'elenco degli usi previsti, data la mancanza di metodi comunitari per il controllo del valore energetico negli alimenti per animali da compagnia e della fibra alimentare negli alimenti per animali in generale. Pertanto, detto elenco dovrà essere completato non appena tali metodi saranno adottati.

(4) Detto elenco verrà, se del caso, modificato, in seguito agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri dispongono che gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ai sensi della direttiva 93/74/CEE possano essere commercializzati unicamente se gli usi previsti sono compresi nella parte B dell'allegato I della presente direttiva e se soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato I.

Gli Stati membri assicurano inoltre il rispetto delle norme stabilite, sotto la rubrica «Disposizioni generali», nella parte A dell'allegato I.

Articolo 2

La direttiva 94/39/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 31 luglio 2008.

[1] GU L 237 del 22.9.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
[2] GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/4/CE (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 4).
[3] Vedi allegato II, parte A.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2008.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PARTE A

Disposizioni generali

1. Qualora nella colonna 2 della parte B per lo stesso fine nutrizionale sia indicato più di un gruppo di caratteristiche nutrizionali, preceduto dalle parole «e/o», il produttore può scegliere uno o entrambi i gruppi di caratteristiche essenziali onde ottenere il fine nutrizionale definito nella colonna 1. In entrambi i casi, le dichiarazioni corrispondenti che dovranno figurare sull'etichetta sono riportate nella colonna 4.

2. Qualora un gruppo di additivi sia citato nella colonna 2 o nella colonna 4 della parte B, l'additivo/gli additivi utilizzato/i debbono essere autorizzati come additivi corrispondenti alle caratteristiche essenziali definite nel regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]).

3. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta(e) la(le) fonte(i) di ingredienti o di costituenti analitici, il produttore deve fare una dichiarazione precisa [ad esempio nome specifico dello(degli) ingrediente(i), specie animale o parte dell'animale] che consenta di valutarne la conformità alle corrispondenti caratteristiche nutrizionali essenziali.

4. Qualora nella colonna 4 della parte B sia richiesta la dichiarazione di una sostanza anche ammessa come additivo, accompagnata dall'espressione «totale», il contenuto dichiarato deve riferirsi, a seconda dei casi, alla quantità naturalmente presente, se non è stata effettuata nessuna aggiunta, o, in deroga alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ([2]), alla quantità totale della sostanza ottenuta dopo l'addizione della quantità naturalmente presente e la quantità dell'additivo aggiunto.

5. Le dichiarazioni richieste nella colonna 4 della parte B con l'espressione «se aggiunto» sono obbligatorie se l'ingrediente o l'additivo è stato incorporato o aumentato proprio per ottenere un particolare fine nutrizionale.

6. Le dichiarazioni da fornire per la colonna 4 della parte B, concernenti i costituenti analitici e gli additivi, sono di ordine quantitativo.

7. Il periodo di impiego raccomandato nella colonna 5 della parte B indica un lasso di tempo all'interno del quale deve essere di regola raggiunto il fine nutrizionale. Entro i limiti stabiliti, i produttori possono far riferimento a periodi di impiego più precisi.

8. Un mangime destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare deve soddisfare i requisiti relativi indicati nella parte B per ciascun fine nutrizionale.

9. Nel caso dei mangimi complementari destinati a particolari fini nutrizionali, nelle istruzioni per l'uso riportate sull'etichetta devono essere fornite indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

PARTE B

Elenco degli usi previsti

Particolare fine nutrizionale	Caratteristiche nutrizionali essenziali	Specie o categorie di animali	Dichiarazioni sull'etichetta	Periodo di impiego raccomandato	Altre disposizioni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica [1]	Bassa concentrazione di fosforo e ridotto tenore di proteine, ma di elevata qualità	Cani e gatti	— Fonte(i) proteiche — Calcio — Fosforo — Potassio — Sodio — Contenuto di acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi [2]	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Dissoluzione di calcoli a base di struvite [3]	— Proprietà acidificante dell'urina, bassa concentrazione di magnesio e ridotto tenore di proteine ma di qualità elevata	Cani	— Fonte(i) proteiche — Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Da 5 a 12 settimane	Nelle istruzioni per l'uso indicare: «Si raccomanda acqua a volontà.» Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
	— Proprietà acidificanti dell'urina e bassa concentrazione di magnesio	Gatti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Taurina totale — Additivi acidificanti dell'urina		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riduzione delle recidive di calcoli di struvite ([3])	Proprietà acidificanti dell'urina e moderata concentrazione di magnesio	Cani e gatti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di urati	Bassa concentrazione di purine e basso tenore di proteine ma di elevata qualità	Cani e gatti	Fonte(i) proteiche	Fino a sei mesi, ma per tutta la vita nei casi di disturbo irreversibile del metabolismo dell'acido urico	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati	Bassa concentrazione di calcio, bassa concentrazione di vitamina D e proprietà alcalinizzanti dell'urina	Cani e gatti	— Fosforo — Calcio — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Vitamina D totale — Idrossiprolina — Additivi alcalinizzanti dell'urina	Fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione della formazione di calcoli a base di cistina	Bassa concentrazione di proteine, concentrazione moderata di aminoacidi solforati e proprietà alcalinizzanti dell'urina	Cani e gatti	— Aminoacidi solforati totali — Sodio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi alcalinizzanti dell'urina	Inizialmente fino ad 1 anno	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive ([4])	— Fonte(i) selezionate di proteine e/o — Fonte(i) selezionate di carboidrati	Cani e gatti	— Fonte(i) proteiche — Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti) — Fonte(i) di carboidrati — Tenore d'acidi grassi essenziali (se aggiunti)	Da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente	
Riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale	Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti ad elevata digeribilità	Cani e gatti	— Ingredienti a elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Sodio — Potassio — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)	Da 1 a 2 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: — «Durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.» — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Compensazione della cattiva digestione ([5])	Ingredienti altamente digeribili e bassa concentrazione di grassi	Cani e gatti	Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento	Da 3 a 12 settimane, ma per tutta la vita in caso di insufficienza pancreatica cronica	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Supporto della funzione cardiaca in caso di insufficienza cardiaca cronica	Bassa concentrazione di sodio ed aumentato rapporto K/Na	Cani e gatti	— Sodio — Potassio — Magnesio	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Controllo dell'apporto di glucosio (diabete mellito)	Bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente	Cani e gatti	— Fonte(i) di carboidrati — Eventuale trattamento dei carboidrati — Amido — Zucchero totale — Fruttosio (se aggiunto) — Tenore di acidi grassi essenziali (se aggiunti) — Fonte(i) di acidi grassi a catena di atomi di carbonio breve e media (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	— Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine, alta concentrazione di acidi grassi essenziali ed alta concentrazione di carboidrati di elevata digeribilità	Cani	— Fonti proteiche — Tenore di acidi grassi essenziali — Carboidrati di elevata digeribilità, compreso loro eventuale trattamento — Sodio — Rame totale	Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
	— Proteina di elevata qualità, moderata concentrazione di proteine ed alta concentrazione di acidi grassi essenziali	Gatti	— Fonti proteiche — Tenore di acidi grassi essenziali — Sodio — Rame totale	Inizialmente fino a sei mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Regolazione del metabolismo dei lipidi in caso di iperlipidemia	Bassa concentrazione di grassi e alta concentrazione di acidi grassi essenziali	Cani e gatti	— Tenore di acidi grassi essenziali — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Inizialmente fino a 2 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzione del rame nel fegato	Bassa concentrazione di rame	Cani	Rame totale	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzione dell'eccesso di peso corporeo	Basso potere energetico	Cani e gatti	Valore energetico	Fino al raggiungimento del peso prefissato	Nelle istruzioni per l'uso dev'essere indicata la quantità giornaliera raccomandata

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ripresa nutrizionale, convalescenza ([6])	Elevato tenore energetico, elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità	Cani e gatti	— Ingredienti, altamente digeribili, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Valore energetico — Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)	Fino alla ripresa completa	Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.»
Supporto della funzione dermica in caso di dermatosi ed eccessiva perdita di peli	Elevata concentrazione di acidi grassi essenziali	Cani e gatti	Tenore di acidi grassi essenziali	Fino a 2 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di febbre lattea	— Basso tenore di calcio	Vacche da latte	— Calcio — Fosforo — Magnesio	Da 1 a 4 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.»
	e/o				
	— Bassa percentuale di anioni/cationi		— Calcio — Fosforo — Sodio — Potassio — Cloruri — Zolfo	Da 1 a 4 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: «Cessare la somministrazione dopo il parto.»
	oppure				
	— Alto tenore di zeolite (silicato sintetico di sodio e alluminio)		Tenore di silicato sintetico di sodio e di alluminio	2 settimane prima del parto	Indicare nelle istruzioni per l'uso: — «Limitare la quantità somministrata alla dose giornaliera di 500 g di silicato di sodio e di alluminio per animale.» — «Cessare la somministrazione dopo il parto.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	ovvero — Alto tenore di calcio sotto forma di sali di calcio ad elevata disponibilità		Tenore totale di calcio, fonti con le rispettive quantità di calcio	Dai primi segnali di inizio del parto fino a 2 giorni successivi al parto	Indicare sull'imballaggio, il contenitore o l'etichetta: — Le istruzioni per l'uso, cioè il numero di applicazioni e il periodo prima e dopo il parto. — Il testo «Si raccomanda di chiedere il parere di un esperto nutrizionale prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di chetosi (7) (8)	Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche	Vacche da latte e ovini	— Ingredienti che forniscono fonti energetiche glicogeniche — Propan-1,2-diolo (se aggiunto come precursore di glucosio) — Glicerol (se aggiunto come precursore di glucosio)	Da 3 a 6 settimane dopo il parto (9) 6 settimane prima e 3 settimane dopo il parto (10)	
Riduzione del rischio di tetania (ipomagnesemia)	Elevata concentrazione di magnesio, carboidrati facilmente disponibili, moderato tenore di proteine e bassa concentrazione di potassio	Ruminanti	— Amido — Zuccheri totali — Magnesio — Sodio — Potassio	Da 3 a 10 settimane nei periodi di crescita rapida dell'erba	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di fonti energetiche facilmente disponibili Nel caso di alimenti per ovini, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per pecore allattanti.»
Riduzione del rischio di acidosi	Bassa concentrazione di carboidrati di facile fermentazione ed elevata capacità di tamponamento	Ruminanti	— Amido — Zuccheri totali	Massimo 2 mesi (11)	Nelle istruzioni per l'uso è necessario fornire indicazioni sull'equilibrio della razione giornaliera, tenendo conto dell'aggiunta di fibre e di eventuali fonti di carboidrati Nel caso di alimenti destinati a vacche da latte sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per vacche ad alto rendimento.» Nel caso di alimenti destinati a ruminanti da ingrasso sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per nutriti in modo intensivo.» (12)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stabilizzazione del bilancio idrico ed elettrolitico	Soprattutto elettroliti e carboidrati ad assorbimento facile	Vitelli Suinetti Agnelli Capretti Puledri	— Fonte(i) di carboidrati — Sodio — Potassio — Cloruri	Da 1 a 7 giorni (da 1 a 3 giorni, se costituiscono l'unico alimento)	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: — «In caso di rischio di disturbi digestivi (diarrea) e periodi nei quali tali disturbi sono presenti.» — «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso.»
Riduzione del rischio di calcoli urinari	Bassa concentrazione di fosforo, magnesio e proprietà acidificanti dell'urina	Ruminanti	— Calcio — Fosforo — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Zolfo — Additivi acidificanti dell'urina	Fino a 6 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Soprattutto per animali giovani nutriti intensivamente.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Deve essere sempre disponibile dell'acqua.»
Riduzione delle reazioni da stress	— Elevata concentrazione di magnesio e/o — Ingredienti di elevata digeribilità	Suini	— Magnesio — Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Da 1 a 7 giorni	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo
Stabilizzazione della digestione fisiologica	— Bassa capacità di tamponamento e ingredienti di elevata digeribilità	Suinetti	— Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Capacità di tamponamento — Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte) — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)	Da 2 a 4 settimane	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «In caso di rischio, di problemi digestivi, durante e dopo tali problemi»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	— Ingredienti di elevata digeribilità	Suini	— Ingredienti di elevata digeribilità, compreso eventuale trattamento — Fonte(i) di sostanze astringenti (se aggiunte) — Fonte(i) di sostanze mucillaginose (se aggiunte)		
Riduzione del rischio di stitichezza	Ingredienti che stimolano il transito intestinale	Scrofe	Ingredienti che stimolano il transito intestinale	Da 10 a 14 giorni prima e da 10 a 14 giorni dopo il parto	
Riduzione del rischio di steatosi epatica	Basso tenore energetico ed elevato tasso di energia metabolizzabile proveniente da lipidi costituiti da acidi grassi polinsaturi ad alta concentrazione	Galline ovaiole	— Valore energetico (dichiarazione con metodo della Comunità) — Percentuale di energia metabolizzabile proveniente da lipidi — Tenore di acidi grassi polinsaturi	Fino a 12 settimane	
Compensazione della scarsa assimilazione	Bassa concentrazione di acidi grassi saturi ed elevata concentrazione di vitamine liposolubili	Pollastri, esclusi oche e colombi	— Percentuale di acidi grassi saturi rispetto a quelli totali — Vitamina A totale — Vitamina D totale — Vitamina E totale — Vitamina K totale	Nelle prime 2 settimane dopo la schiusa	
Compensazione di insufficienza cronica della funzione dell'intestino tenue	Carboidrati, proteine e grassi di elevata digeribilità prececale	Equidi ([13])	— Ingredienti di elevata digeribilità fonti di carboidrati, proteine e grassi, con ragguagli sul loro eventuale trattamento	Inizialmente fino a 6 mesi	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Compensazione di affezioni digestive croniche dell'intestino crasso	Fibre di elevata digeribilità	Equidi	— Fonte(i) di fibre — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo e il modo in cui deve essere somministrato. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Riduzioni delle reazioni da stress	Ingredienti di elevata digeribilità	Equidi	— Magnesio — Ingredienti di elevata digeribilità, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Tenore di acidi grassi n-3 (se aggiunti)	Da 2 a 4 settimane	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo
Compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata	Soprattutto elettroliti e carboidrati di facile assorbimento	Equidi	— Calcio — Sodio — Magnesio — Potassio — Cloruri — Glucosio	Da 1 a 3 giorni	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo. Qualora l'alimento corrisponda ad una parte rilevante della razione quotidiana occorre indicare il rischio di cambiamenti improvvisi della natura dell'alimento. Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»
Ripresa nutrizionale, convalescenza	Elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e ingredienti di elevata digeribilità	Equidi	— Ingredienti altamente digeribili, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Tenore di acidi grassi n-3 e n-6 (se aggiunti)	Fino alla ripresa completa	È necessario precisare le situazioni nelle quali l'uso di questo alimento è idoneo. Nel caso di un alimento specialmente presentato per essere somministrato per intubazione, sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Somministrare sotto la sorveglianza di un veterinario.»

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Supporto della funzione epatica in caso di insufficienza epatica cronica	Bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità e carboidrati di elevata digeribilità	Equidi	— Fonti di proteine e di fibre — Carboidrati di elevata digeribilità, con ragguagli sul loro eventuale trattamento — Metionina — Colina — Tenore di acidi grassi n 3 (se aggiunti)	Inizialmente fino a 6 mesi	È necessario precisare il modo in cui l'alimento deve essere somministrato, specificando che occorre ripartirlo in più piccoli pasti al giorno. Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.»
Supporto della funzione renale in caso di insufficienza renale cronica	Bassa concentrazione di fosforo e bassa concentrazione di proteine, ma di elevata qualità	Equidi	— Fonte di proteine — Calcio — Fosforo — Potassio — Magnesio — Sodio	Inizialmente fino a 6 mesi	Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta indicare quanto segue: «Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso oppure prima di estendere il periodo di impiego.» Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue: «Si raccomanda acqua a volontà.»

(1) Se del caso, il produttore può raccomandare l'uso anche in caso di temporanea insufficienza renale.
(2) Se l'alimento è raccomandato per una temporanea insufficienza renale, il periodo di impiego raccomandato è da 2 a 4 settimane.
(3) Nel caso di alimenti per gatti, il riferimento «Malattia dell'apparato urinario inferiore dei felini» oppure «Sindrome urologica dei felini FUS» può completare la casella «Particolare fine nutrizionale».
(4) Nel caso di alimenti previsti per una particolare intolleranza, quest'ultima deve essere indicata al posto di «ingredienti e sostanze nutritive».
(5) Il produttore può completare la casella «Particolare fine nutrizionale» facendo riferimento a «insufficienza pancreatica esocrina».
(6) Nel caso di alimenti per gatti, il produttore può completare la casella «particolare fine nutrizionale» facendo riferimento alla «Lipidosi epatica felina».
(7) Il termine «chetosi» può essere sostituito dal termine «acetonemia».
(8) Il produttore può raccomandare l'uso anche per il ristabilimento della chetosi.
(9) In caso di alimenti per vacche da latte.
(10) In caso di alimenti per pecore madri.
(11) Nel caso di alimenti per vacche da latte: «Al massimo due mesi dall'inizio della lattazione».
(12) Precisare la categoria di ruminanti utilizzati.
(13) Nel caso di alimenti specificamente previsti per soddisfare le particolari necessità di animali molto vecchi (ingredienti di facile ingestione) l'indicazione della specie o della categoria di animali andrà completata con la menzione «animali vecchi».

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

Direttiva 94/39/CE della Commissione	(GU L 207 del 10.8.1994, pag. 20)
Direttiva 95/9/CE della Commissione	(GU L 91 del 22.4.1995, pag. 35)
Direttiva 2002/1/CE della Commissione	(GU L 5 del 9.1.2002, pag. 8)
Direttiva 2008/4/CE della Commissione	(GU L 6 del 10.1.2008, pag. 4)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

Direttiva	Termine di attuazione
94/39/CE	30 giugno 1995
95/9/CE	30 giugno 1995
2002/1/CE	20 novembre 2002
2008/4/CE	30 luglio 2008

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Direttiva 94/39/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	—
—	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone

(2008/202/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 aprile 1993 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per conto della Comunità europea per la conclusione di accordi di cooperazione doganale con alcuni dei principali partner commerciali della Comunità.

(2) È opportuno approvare l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità europea l'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di cooperazione doganale istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in nome della Comunità.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, in nome della Comunità, alla notifica prevista dall'articolo 22 dell'accordo ([1]).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL

([1]) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone

La COMUNITÀ EUROPEA e il GOVERNO DEL GIAPPONE (di seguito denominati «Parti contraenti»),

VISTA l'importanza delle relazioni commerciali tra il Giappone e la Comunità europea (di seguito denominata «la Comunità»), e desiderosi di contribuire, a vantaggio di entrambe le parti contraenti, allo sviluppo armonioso di dette relazioni;

CONVINTI che, per conseguire tale obiettivo, occorre impegnarsi a sviluppare la cooperazione doganale;

TENENDO CONTO dello sviluppo della cooperazione doganale tra le parti contraenti per quanto riguarda le procedure doganali;

CONSIDERANDO che le operazioni contrarie alla normativa doganale ledono gli interessi economici, fiscali e commerciali di entrambe le parti contraenti, e riconoscendo l'importanza di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e degli altri oneri;

PERSUASI che la cooperazione tra le loro autorità doganali può rendere più efficaci gli interventi contro tali operazioni;

RICONOSCENDO il notevole ruolo delle autorità doganali e l'importanza delle procedure doganali nel promuovere l'agevolazione degli scambi;

VISTO l'alto livello d'impegno di entrambe le parti contraenti per quanto riguarda le iniziative e la cooperazione doganali nella lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTI gli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali che le parti contraenti hanno già accettato o cui sono soggette, nonché le attività attinenti al settore doganale intraprese dall'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito denominata «OMC»);

VISTA la raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito denominato «CCD») sull'assistenza amministrativa reciproca del 5 dicembre 1953;

CONSIDERANDO che nel 1991 la dichiarazione congiunta sulle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Giappone ha fornito orientamenti generali per tali relazioni e ha stabilito obiettivi procedurali per il loro ulteriore sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «normativa doganale» qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare adottata dal Giappone o dalla Comunità che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo di competenza delle autorità doganali;

b) «disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente» e «disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte contraente» le disposizioni legislative o regolamentari del Giappone o le disposizioni legislative o regolamentari della Comunità, a seconda del contesto;

c) «autorità doganale» in Giappone, il ministero delle Finanze e, nella Comunità, i servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità;

d) «autorità richiedente» l'autorità doganale di una parte contraente che presenta una domanda di assistenza in base al presente accordo;

e) «autorità interpellata» l'autorità doganale di una parte contraente che riceve una domanda di assistenza in base al presente accordo;

f) «dati personali» tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

g) «operazione contraria alla normativa doganale» qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

h) «persona» una persona fisica o giuridica o un'altra entità non avente personalità giuridica costituita o organizzata in base alle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte contraente che si occupa dell'importazione, dell'esportazione o del transito di merci;

i) «informazioni» dati, documenti, relazioni ed altre comunicazioni in qualsiasi formato, incluse loro copie elettroniche.

Articolo 2

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio del Giappone in cui è in vigore la sua normativa doganale e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite in detto trattato.

Articolo 3

Attuazione

Il presente accordo viene attuato dalle parti contraenti conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari di ciascuna parte contraente, nell'ambito delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

Articolo 4

Ambito della cooperazione

1. Ai sensi del presente accordo, la cooperazione doganale riguarda tutte le questioni relative all'applicazione della normativa doganale.

2. Le parti contraenti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale attraverso le rispettive autorità doganali. In particolare, cooperano al fine di:

a) instaurare e mantenere canali di comunicazione tra le rispettive autorità doganali per agevolare uno scambio rapido e sicuro di informazioni;

b) agevolare un coordinamento efficace tra le rispettive autorità doganali;

c) occuparsi di qualsiasi altra questione amministrativa connessa al presente accordo che possa occasionalmente richiedere la loro azione comune.

3. Le parti contraenti si impegnano anche a collaborare attraverso le rispettive autorità doganali al fine di sviluppare attività volte ad agevolare gli scambi nel settore doganale conformemente alle norme internazionali.

Articolo 5

Portata dell'assistenza

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza attraverso le loro autorità doganali, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili, nonché secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente accordo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale normativa.

2. L'assistenza in materia doganale a norma del presente accordo è fornita tra le autorità doganali delle parti contraenti che sono competenti per l'applicazione dell'accordo. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente relativi alla reciproca assistenza in materia penale ai sensi degli accordi internazionali o delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente. Non contempla neppure le informazioni ottenute in base a poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente accordo.

Articolo 6

Nesso con altri accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e di assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri della Comunità e il Giappone, qualora le disposizioni di tali accordi risultino incompatibili con quelle del presente accordo.

3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra i servizi competenti della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri della Comunità di qualsiasi informazione ottenuta nel contesto del presente accordo che possa essere di interesse per la Comunità.

TITOLO II

COOPERAZIONE DOGANALE

Articolo 7

Cooperazione per le procedure doganali

Al fine di agevolare la legittima circolazione delle merci, le autorità doganali si scambiano informazioni e consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali e su sistemi informatizzati, in conformità alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 8

Cooperazione tecnica

Le autorità doganali possono prestarsi cooperazione tecnica e procedere a scambi di personale e di consulenze su misure volte a migliorare le tecniche e le procedure doganali e su sistemi informatizzati, con l'intento di conseguire tali obiettivi in conformità alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 9

Discussioni in sede di organizzazioni internazionali

Le autorità doganali si adoperano per sviluppare e potenziare la loro cooperazione in settori d'interesse comune al fine di agevolare le discussioni in tema doganale nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti come il CCD e l'OMC.

TITOLO III

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA

Articolo 10

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a questa tutte le informazioni pertinenti atte a consentirle di garantire la corretta applicazione della normativa doganale della relativa parte contraente, incluse informazioni riguardanti attività accertate o programmate che sono o potrebbero essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

In particolare, su richiesta, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente informazioni relative ad attività che potrebbero avere come risultato operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell'autorità richiedente, ad esempio dichiarazioni in dogana inesatte e certificati di origine, fatture o altri documenti che risultano o si sospettano essere inesatti o falsificati.

2. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nell'ambito delle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell'autorità interpellata, fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza particolare:

a) su persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell'autorità richiedente;

b) su luoghi in cui delle merci sono state o potrebbero essere depositate o riunite in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell'autorità richiedente;

c) su merci che sono o potrebbero essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell'autorità richiedente;

d) su mezzi di trasporto che sono o potrebbero essere usati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale della parte contraente dell'autorità richiedente.

Articolo 11

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente, di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legislative o regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare in situazioni che potrebbero comportare un danno considerevole per l'economia, la sanità pubblica, la sicurezza pubblica o altri simili interessi vitali dell'altra parte contraente, segnatamente fornendo informazioni ottenute riguardo a:

a) attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla normativa doganale e possono interessare l'altra parte contraente;

b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) merci che risultano essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) persone relativamente alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale; e

e) mezzi di trasporto relativamente ai quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 12

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande effettuate a norma del presente accordo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali, le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

a) autorità richiedente;

b) azione richiesta;

c) oggetto e motivo della domanda;

d) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto d'indagine;

e) esposizione succinta dei fatti pertinenti e delle indagini già effettuate;

f) elementi giuridici in questione.

3. Le domande sono presentate in una lingua accettata sia dall'autorità interpellata che dall'autorità richiedente. Questo requisito si può anche applicare, per quanto necessario, ai documenti che corredano la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali sopra indicati, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo l'autorità interpellata può disporre misure cautelative.

Articolo 13

Espletamento delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata adotta, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, tutte le misure ragionevoli fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza sono espletate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell'autorità interpellata.

3. Funzionari debitamente autorizzati dell'autorità richiedente possono, d'intesa con l'autorità interpellata e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti per ottenere negli uffici dell'autorità interpellata informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente accordo.

4. Funzionari debitamente autorizzati dell'autorità richiedente possono, d'intesa con l'autorità interpellata e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti alle indagini su casi specifici condotte nella giurisdizione di quest'ultima.

5. Nel caso che la domanda non possa essere espletata, ciò viene prontamente notificato all'autorità richiedente insieme alle motivazioni. Queste possono essere accompagnate dalle pertinenti informazioni che l'autorità interpellata ritiene possano essere utili all'autorità richiedente.

6. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su richiesta di quest'ultima e quando lo reputa opportuno, il momento e il luogo dell'azione che intende adottare in risposta alla domanda di assistenza affinché tale azione possa essere coordinata.

Articolo 14

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini insieme ai documenti o ad altri elementi pertinenti.

2. Tale informazione può essere fornita per via elettronica.

Articolo 15

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutarsi o astenersi dal prestare assistenza, come pure subordinarla a talune condizioni o requisiti, nei casi in cui la parte contraente dell'autorità interpellata ritenga che l'assistenza ai sensi del presente accordo violerebbe la sovranità di uno Stato membro della Comunità o del Giappone, oppure l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali come nei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

In particolare, ciascuna parte contraente può limitare le informazioni che comunica all'altra parte contraente quando quest'ultima non è in grado di fornire la garanzia richiesta dalla prima parte contraente per quanto riguarda la riservatezza o la limitazione dei fini per i quali saranno utilizzate le informazioni.

2. L'autorità interpellata può astenersi dal prestare assistenza se ritiene che questa intralci un'indagine in corso, comprese le indagini dei competenti organi di esecuzione della legge, un procedimento penale, civile o amministrativo. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 16

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata in qualsivoglia forma ai sensi del presente accordo è considerata di natura riservata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte contraente, e beneficia della protezione concessa a informazioni simili a norma delle pertinenti disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell'autorità doganale che l'ha ricevuta e delle corrispondenti disposizioni che si applicano alle autorità comunitarie, a meno che la parte contraente che ha fornito le informazioni ne consenta preventivamente la divulgazione.

2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte contraente che li riceve si impegna a proteggerli in maniera per lo meno equivalente a quella applicabile al caso specifico nella parte contraente che li fornisce. La parte contraente che fornisce le informazioni non impone condizioni più rigide di quelle ad esse applicabili nella sua giurisdizione.

Le parti contraenti si comunicano informazioni relative alle loro disposizioni legislative o regolamentari, comprese eventualmente le disposizioni vigenti negli Stati membri della Comunità.

3. Le informazioni ottenute sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità doganale che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso di informazioni ottenute in conformità al presente accordo come elementi di prova in procedimenti amministrativi successivamente avviati in relazione a operazioni contrarie alla normativa doganale. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti amministrativi, possono utilizzare come elementi di prova le informazioni ottenute conformemente alle disposizioni del presente accordo. L'autorità doganale che ha fornito tali informazioni è informata di detto uso.

5. Nonostante il paragrafo 3 del presente articolo, se non altrimenti notificato dall'autorità doganale che fornisce le informazioni, l'autorità doganale che le riceve può fornire le informazioni ricevute ai sensi del presente accordo ai competenti organi di esecuzione della legge della propria parte contraente. Tali organi possono usare le informazioni soltanto per la corretta applicazione della normativa doganale e sono soggetti alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente accordo.

6. Il presente articolo non preclude l'uso o la divulgazione di informazioni nella misura in cui ciò sia prescritto dalle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente dell'autorità doganale che riceve le informazioni. Ogniqualvolta possibile, detta autorità doganale notifica preventivamente tale divulgazione all'autorità doganale che ha fornito le informazioni.

Ogniqualvolta opportuno, la parte contraente che riceve le informazioni adotta, salvo diverso accordo della parte contraente che ha fornito le informazioni, tutte le misure disponibili a norma delle proprie pertinenti disposizioni legislative o regolamentari per mantenere la riservatezza delle informazioni e per proteggere i dati personali per quanto riguarda le richieste di terzi o di altre autorità di divulgare le informazioni in questione.

Articolo 17

Procedimenti penali

Le informazioni fornite dall'autorità doganale di una parte contraente all'autorità doganale dell'altra parte contraente ai sensi del presente accordo non vengono usate da quest'ultima in procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice.

Articolo 18

Spese di assistenza

1. Le spese sostenute per l'attuazione del presente accordo sono a carico delle rispettive parti contraenti.

2. Se durante l'espletamento di una domanda risulta che il completamento dell'espletamento della domanda comporta spese straordinarie, le autorità doganali si consultano per determinare le modalità e condizioni in base alle quali può proseguire l'espletamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Intestazioni

Le intestazioni dei titoli e degli articoli del presente accordo sono inserite soltanto per comodità di riferimento e non pregiudicano l'interpretazione dell'accordo stesso.

Articolo 20

Consultazioni

Tutte le questioni o controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazione reciproca tra le parti contraenti.

Articolo 21

Comitato misto di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato misto di cooperazione doganale, composto da funzionari del ministero delle Finanze e del ministero degli Affari esteri del Giappone e da funzionari della Comunità europea responsabili delle questioni doganali. Altri funzionari di entrambe le parti contraenti aventi la necessaria competenza nelle questioni da discutere possono essere interpellati ad hoc. Il comitato si riunisce nel luogo, alla data e con l'ordine del giorno stabiliti di comune accordo.

2. Il comitato misto di cooperazione doganale provvede tra l'altro a:

a) assicurare il corretto funzionamento del presente accordo;

b) prendere le misure necessarie alla cooperazione doganale, conformemente agli obiettivi del presente accordo;

c) scambiare pareri su tutti i punti di comune interesse riguardanti la cooperazione doganale, comprese le future misure e le relative risorse;

d) raccomandare soluzioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo;

e) adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 22

Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie mediante scambio di note diplomatiche.

2. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, se non altrimenti concordato dalle parti contraenti.

3. Ciascuna parte contraente può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. In tal caso, l'accordo si estingue tre mesi dopo la data della notifica. Le domande di assistenza ricevute prima della denuncia dell'estinzione vengono espletate conformemente alle disposizioni del medesimo.

Articolo 23

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, le versioni inglese e giapponese prevalgono sulle altre versioni linguistiche.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì trenta gennaio 2008.

Per la Comunità europea *Per il Governo del Giappone*

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 329/05/COL

del 20 dicembre 2005

recante cinquantaquattresima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, compresa una proposta di opportune misure

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo spazio economico europeo [1], in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia [2], in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 1 nella parte I del protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 nella parte II del protocollo 3,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte esplicitamente lo prevedano, oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato [3] adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA [4],

CONSIDERANDO, che, il 6 settembre 2005, la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione che definisce gli orientamenti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali [5],

CONSIDERANDO che detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO, che, ai sensi del punto II delle «Disposizioni generali», nella parte finale dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza, previa consultazione con la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

VISTO il parere della Commissione europea,

RAMMENTANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato gli Stati EFTA con lettera del 7 novembre 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La guida agli aiuti di Stato è modificata tramite introduzione di un nuovo capitolo 30A «Finanziamento degli aeroporti e aiuti pubblici di avviamento alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali». Il testo del nuovo capitolo è riportato nell'allegato della presente decisione. Vengono proposte opportune misure, le quali sono contenute nell'allegato I della presente decisione.

[1] Di seguito «l'Accordo SEE».
[2] Di seguito «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».
[3] Di seguito «guida agli aiuti di Stato».
[4] Pubblicate inizialmente nella GU L 231 del 3.9.1994 e nel relativo supplemento SEE n. 32 alla stessa data. Sul sito dell'Autorità di vigilanza (www.eftasurv.int) è disponibile una versione aggiornata della guida.
[5] Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

2. Gli Stati EFTA sono informati al riguardo mediante lettera corredata di copia della presente decisione e dell'allegato. Gli Stati EFTA sono invitati a notificare il proprio accordo in relazione alla proposta di misure opportune entro il 1º giugno 2006.

3. In conformità della lettera d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione europea è informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato.

4. La decisione, compreso l'allegato, sarà pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di opportune misure, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (figurante nell'allegato della presente decisione).

6. Fa fede il testo inglese della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL	Kurt JÄGER
Presidente	*Membro del Collegio*

ALLEGATO

«30A. **FINANZIAMENTO DEGLI AEROPORTI E AIUTI PUBBLICI DI AVVIAMENTO CONCESSI ALLE COMPAGNIE AEREE OPERANTI SU AEROPORTI REGIONALI**

30A.1. **Introduzione**

30A.1.1. *Contesto generale*

(1) La Commissione delle Comunità europee (nel seguito denominata semplicemente la "Commissione europea" o la "Commissione") ha pubblicato una comunicazione relativa al finanziamento degli aeroporti agli aiuti pubblici concessi alle compagnie aeree che operano su aeroporti regionali che rientrano in un quadro generale inteso a creare uno spazio aereo europeo unico. Il complesso di provvedimenti di liberalizzazione dello spazio aereo noto come "terzo pacchetto", in vigore nell'Unione europea fin dal 1993 e nel SEE dal 1994, ha consentito a tutti i vettori aerei titolari di una licenza SEE di accedere senza prescrizione alcuna allo spazio soggetto all'accordo SEE, con libertà di fissare le tariffe dall'aprile 1997 ([1]). Ad integrazione di questi provvedimenti, allo scopo di garantire ai cittadini un servizio di qualità in via permanente e a prezzi accessibili su tutto il loro territorio, gli Stati membri, se lo ritengono opportuno, possono istituire, sulla base di regole certe, oneri di servizio pubblico con riferimento alla frequenza, alla puntualità dei servizi, alla disponibilità dei posti o alle tariffe preferenziali per talune categorie di utenti. Il ricorso agli oneri di servizio pubblico ha consentito al settore del trasporto aereo di dare un potente contributo alla coesione economico/sociale e allo sviluppo equilibrato delle regioni europee.

(2) Oltre a questo inquadramento normativo, è stata emanata una serie di provvedimenti in tema di assegnazione delle bande orarie ([2]), di assistenza a terra ([3]), di sistemi telematici di prenotazione ([4]) per disciplinare la liberalizzazione del mercato e consentire alla concorrenza di esplicarsi secondo regole del gioco omogenee per tutti i soggetti operanti nel settore.

(3) L'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito l'"Autorità") ritiene che i suddetti orientamenti della Commissione europea siano pertinenti ai fini del SEE e adotta pertanto orientamenti corrispondenti in forza dei poteri ad essa conferiti dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo concluso fra gli Stati EFTA in merito all'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito l'"accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte") ([5]).

(4) L'Autorità ritiene che gli aeroporti possono avere un certo impatto sul successo delle economie locali e sul mantenimento di servizi locali come la scuola e la sanità. Il traffico aereo di passeggeri e merci può essere essenziale per la competitività e lo sviluppo di certe regioni: aeroporti ben serviti possono fungere, per così dire, da calamita per le compagnie aeree e quindi, per loro tramite, favorire l'attività economica e la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea.

(5) L'Autorità vede con favore ed apprezza il contributo delle compagnie low cost alla riduzione generale dei prezzi del trasporto aereo in Europa, alla diversificazione dell'offerta di servizi e alla democratizzazione dell'accesso a questo modo di trasporto. L'Autorità deve tuttavia assicurare che l'accordo SEE venga osservato e, in particolare che vengano osservate le sue regole di concorrenza, con particolare riferimento a quelle in materia di aiuti di Stato.

30A.1.1.1. Tipologie aeroportuali

(6) Nel settore aeroportuale è in atto oggigiorno una concorrenza a vari livelli fra i vari tipi di aeroporto. Questo aspetto è fondamentale ai fini dell'esame degli aiuti di Stato, processo nel quale occorre accertare in che misura tali aiuti possano alterare la concorrenza ed incidere sul funzionamento del mercato intracomunitario. Le diverse situazioni concorrenziali devono valutarsi caso per caso, con riferimento al mercato rilevante. Da alcuni studi ([6]) svolti nel settore si desume tuttavia che, in linea generale, i grandi hubs o piattaforme internazionali sono in concorrenza con aeroporti dalle caratteristiche simili per tutti i mercati di trasporto interessati, e che il livello di concorrenza dipende da fattori come la congestione, l'esistenza di trasporti alternativi o, in certi casi (cfr. infra), di grandi aeroporti regionali. I grandi aeroporti regionali possono far concorrenza non soltanto agli altri aeroporti regionali delle stesse dimensioni, ma anche ai grandi hubs del SEE e al trasporto terrestre, soprattutto se dispongono di un accesso terrestre di buona qualità. Gli stessi studi hanno constatato che, in genere, i piccoli aeroporti non fanno concorrenza agli altri aeroporti, con l'esclusione, in taluni casi, degli aeroporti vicini di dimensioni simili che coprono mercati che si sovrappongono.

([1]) Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992), incorporato nel punto 66 *ter* dell'allegato XIII all'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994), regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, incorporato nel punto 64 *bis* dell'allegato XIII dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994) e regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240 del 24.8.1992), incorporato nel punto 65 dell'allegato XIII dell'accordo SEE con decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994).

([2]) Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993), incorporato nel punto 64 *ter* dell'allegato XIII dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 154/2004 (GU L 102 del 21.4.2005, pag. 33 e supplemento SEE n. 20 del 21.4.2005).

([3]) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996), incorporato nel punto 64 *quater* dell'allegato XIII dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 79/2000 del 2 ottobre 2000 (GU L 315 del 14.12.2000, pag. 20 e supplemento SEE n. 59 del 14.12.2000).

([4]) Regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220 del 29.7.1989), incorporato nel punto 63 dell'allegato XIII dell'accordo SEE, mediante decisione del Comitato misto n. 148/99 del 5 novembre 1999 (GU L 15 del 18.1.2001, pag. 45 e nel supplemento SEE n. 3 del 18.1.2001).

([5]) Il testo integrale dell'accordo sull'istituzione dell'Autorità di vigilanza e della Corte, compresi tutti i suoi emendamenti può essere consultato sul sito web del segretariato EFTA al seguente indirizzo: http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/

([6]) "Study on competition between airports and the application of State aid rules" — Cranfield University, giugno 2002.

(7) Ai fini dei presenti orientamenti, l'Autorità ha definito le seguenti quattro categorie di aeroporti:

— la categoria A, che nel seguito è chiamata "grandi aeroporti comunitari", con oltre 10 milioni di passeggeri all'anno,

— la categoria B, costituita dagli «aeroporti nazionali», con un volume annuo di traffico compreso fra i 5 e i 10 milioni di passeggeri,

— la categoria C, quella dei "grandi aeroporti regionali", con un volume annuo di traffico compreso tra 1 e 5 milioni di passeggeri,

— la categoria D, quella dei "piccoli aeroporti regionali", con un volume annuo di traffico inferiore a 1 milione di passeggeri.

30A.2. **Obiettivi dei presenti orientamenti e situazione rispetto agli orientamenti del 1994**

(8) Il capitolo 30 della guida agli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA rinvia agli orientamenti adottati dalla Commissione europea nel 1994 sull'applicazione degli articoli 92 (divenuto articolo 87) e dell'articolo 93 (divenuto articolo 88) del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE sugli aiuti di Stato al settore dell'aviazione ([7]). Questi orientamenti (nel seguito «gli orientamenti per il settore dell'aviazione») non disciplinano tutti gli aspetti che sono recentemente emersi in relazione al finanziamento degli aeroporti e agli aiuti di avviamento per le nuove rotte.

(9) Gli orientamenti del 1994 della Commissione europea disciplinano quasi esclusivamente le condizioni cui è subordinata la concessione di aiuti pubblici alle compagnie aeree, consentendo aiuti diretti al funzionamento delle compagnie aeree limitatamente ai soli oneri di servizio pubblico ed agli aiuti a carattere sociale. La parte II.3 degli orientamenti in parola riguarda gli investimenti pubblici in infrastrutture aeroportuali. In essa si afferma quanto segue: "La costruzione o l'ampliamento di infrastrutture (aeroporti, autostrade, ponti ecc.) rappresenta una misura generale di politica economica che non può essere controllata dalla Commissione a norma delle regole del trattato in materia di aiuti di Stato […]. Questo principio generale è valido soltanto per la costruzione di infrastrutture da parte degli Stati membri e non pregiudica la valutazione di un eventuale (aumento di) aiuto risultante da un trattamento preferenziale che venisse dato ad una specifica compagnia aerea nell'uso di una determinata infrastruttura".

I presenti orientamenti completano pertanto gli orientamenti del 1994, senza sostituirvisi, precisando in che modo le regole di concorrenza debbano applicarsi ai diversi tipi di finanziamento degli aeroporti (sezione 30A.4) e agli aiuti di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (sezione 30A.5).

(10) In tale contesto, l'Autorità prende in considerazione il contributo che può offrire lo sviluppo degli aeroporti regionali. In particolare va osservato che:

— una più intensa utilizzazione degli aeroporti regionali è un fattore positivo nella lotta contro la congestione del trasporto aereo che si verifica nei principali hubs europei. Nel libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» ([8]), la Commissione spiega (punto 24) che "La congestione nel cielo è già oggetto di un piano di azione concreto, mentre quella a terra non riceve ancora né l'attenzione né l'impegno necessario. Eppure, quasi la metà dei cinquanta principali aeroporti europei hanno raggiunto o stanno per raggiungere la saturazione del livello di capacità a terra",

— la presenza di un maggior numero di punti di accesso a voli intraeuropei favorisce la mobilità dei cittadini europei,

— lo sviluppo di questi aeroporti contribuisce allo sviluppo delle rispettive economie regionali.

Tuttavia, nello sviluppare l'offerta dei propri servizi, gli aeroporti regionali si trovano in una situazione spesso meno favorevole di quella dei grandi hubs europei come Londra, Parigi o Francoforte: non dispongono di una grande compagnia aerea di riferimento che concentra le sue operazioni nello scalo, così da offrire il maggior numero possibile di coincidenze ai passeggeri e quindi non beneficiano delle notevoli economie di scala che tale struttura consentirebbe di realizzare. Inoltre, questi aeroporti non hanno necessariamente raggiunto la dimensione critica sufficiente per essere abbastanza attrattivi e, per di più, devono superare la scarsa considerazione e cancellare il basso profilo che viene loro attribuito a causa della loro ubicazione in zone economicamente svantaggiate.

(11) Per questo nei presenti orientamenti l'Autorità assume una posizione favorevole allo sviluppo degli aeroporti regionali, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, per prevenire distorsioni della concorrenza contrarie al comune interesse conseguenti a finanziamenti pubblici corrisposti agli aeroporti regionali e all'erogazione di aiuti pubblici alle compagnie aeree.

([7]) Il capitolo 30 della "guida agli aiuti di Stato" dell'Autorità di vigilanza EFTA reca il titolo "aiuti al settore dell'aviazione" (GU L 124 del 23.5.1996 pag. 41 e seguenti. e nel supplemento SEE n. 23 del 23.5.1996). Esso fa riferimento agli orientamenti comunitari per l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU n. C 350 del 10.12.1994). Nel capitolo 30 si afferma che l'Autorità "applicherà criteri corrispondenti a quelli contenuti nella disciplina comunitaria".

([8]) Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", COM(2001) 370 def., pag. 26.

(12) Questa impostazione deve anche inserirsi tra gli obiettivi generali della politica dei trasporti, in particolare per quanto riguarda l'intermodalità con il trasporto ferroviario. La Comunità ha contribuito largamente in questi ultimi anni, sia nella definizione delle politiche, sia a livello di finanziamenti, a portare avanti programmi ambiziosi per lo sviluppo di una rete ferroviaria ad alta velocità. Il treno ad alta velocità rappresenta, rispetto all'aereo, un'alternativa molto attraente sotto il profilo dei tempi di percorrenza, dei prezzi, del comfort e dello sviluppo sostenibile. Vero è che resta ancora molto da fare per estendere la rete ferroviaria ad alta velocità all'intero territorio dell'Unione, per questo è necessario cercare di far leva sulle capacità del TAV di effettuare collegamenti efficaci e di qualità, incoraggiando tutti i soggetti che operano nel settore ferroviario ed aereo ad imboccare la strada della cooperazione nel rispetto dell'articolo 53 dell'accordo SEE per sviluppare la complementarietà tra aereo e treno nell'interesse degli utenti.

(13) Nella misura in cui i presenti orientamenti prendono posizione su questioni quali l'assenza o la presenza di aiuti, si precisa che essi forniscono, a titolo informativo, l'interpretazione generale dell'Autorità in merito a tali questioni al momento in cui sono stati redatti. Si tratta di posizioni permanenti indicative che non pregiudicano l'interpretazione di questi concetti da parte della Corte dell'EFTA e dei giudici comunitari.

30A.3. **Ambito di applicazione e regole comuni in tema di compatibilità**

30A.3.1. *Ambito di applicazione e base giuridica*

(14) I presenti orientamenti stabiliscono in quale misura e a quali condizioni l'Autorità valuterà il finanziamento pubblico degli aeroporti e gli aiuti pubblici all'apertura di nuove rotte sotto il profilo delle norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato. Per effettuare tale valutazione, l'Autorità applicherà l'articolo 59, paragrafo 2, o l'articolo 61, paragrafo 3, lettere a), b) o c) dell'accordo SEE.

(15) In relazione alle imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale, l'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE permette agli Stati EFTA di derogare alle norme in materia di aiuti di Stato se la loro applicazione osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata a tali imprese, sempreché lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.

(16) L'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE elenca gli aiuti che possono essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell'accordo stesso. Le lettere a) e c) di tale paragrafo consentono deroghe a favore degli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo di talune regioni e/o di talune attività economiche.

(17) Nella citata "guida agli aiuti di Stato", nel capitolo 25 ("Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale") l'Autorità ha indicato le condizioni alle quali gli aiuti regionali possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c). Gli aiuti al funzionamento ([9]) concessi ad aeroporti o a compagnie aeree (come gli aiuti di avviamento) possono essere dichiarati compatibili solo in casi eccezionali e nell'osservanza di rigide condizioni nelle regioni svantaggiate, ossia nelle regioni che beneficiano della deroga ex articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE, e nelle regioni a scarsa densità di popolazion ([10]).

(18) A norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), l'aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo può considerarsi compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE. Particolare rilievo assumono, al riguardo, i progetti realizzati nell'ambito delle reti transeuropee, che possono comprendere progetti relativi agli aeroporti.

(19) Qualora non si applichino le disposizioni succitate, l'Autorità valuterà la compatibilità degli aiuti erogati agli aeroporti e degli aiuti di avviamento alla luce dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE. Segue un'illustrazione dei principi a cui l'Autorità dovrà attenersi per tale valutazione.

30A.3.2. *Esistenza di un aiuto di Stato*

30A.3.2.1. Attività economica degli aeroporti

(20) L'accordo SEE è neutrale rispetto alla scelta che uno Stato può operare circa la proprietà pubblica o privata di un aeroporto. L'essenziale è stabilire se il soggetto che gestisce l'aeroporto eserciti o no un'attività economica ([11]). È indubbio che le compagnie aeree esercitano un'attività economica. Analogamente, quando svolge attività economica, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità del suo finanziamento, un aeroporto esercita attività d'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, alla quale si applicano le norme sugli aiuti di Stato ([12]).

([9]) Cfr. la già citata "guida agli aiuti di Stato" dell'Autorità di vigilanza EFTA, al titolo 25 (GU L 111 del 29.4.1999, pag. 46 e seguenti e nel supplemento SEE n. 18 del 29.4.1999). Gli aiuti al funzionamento sono ivi definiti aiuti "destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa" (punto 25.4, punto 26); per aiuto all'investimento iniziale si intende invece "un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)" (punto 25.4, punto 6).

([10]) Ibidem, punto 25.4. punto 26 e seguenti.

([11]) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'attività che consiste nell'offerta di beni e di servizi su un determinato mercato costituisce attività economica. Cfr. le sentenze del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione/Italia, (Racc. 1998, pag. I-3851) e nelle cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov (Racc. 2000, pag. I-6451).

([12]) Sentenza del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91; *Poucet/AGF e Pistreet Cancava* (Racc. 1993, pag. I-637).

(21) Nella causa "Aeroporti di Parigi" la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito ([13]) che le attività di gestione e di esercizio di aeroporti, che comprendono la fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree e ai vari prestatori di servizi in un aeroporto, costituiscono attività di natura economica poiché, da un lato "consistono nel mettere a disposizione delle compagnie aeree e dei vari prestatori di servizi installazioni aeroportuali mediante pagamento di un corrispettivo il cui ammontare è fissato liberamente dal gestore stesso e, dall'altro, non costituiscono esercizio di un pubblico potere, anzi sono dissociabili dalle attività che rientrano nell'esercizio di tali poteri". Pertanto, il gestore di un aeroporto esercita, in linea di massima, un'attività economica ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE, alla quale si applicano le norme sugli aiuti di Stato.

(22) Tuttavia, non tutte le attività poste in essere dal gestore di un aeroporto sono necessariamente attività di natura economica. È necessario operare una distinzione fra le varie attività che questi esercita e stabilire quali siano e quali non siano di natura economica ([14]).

(23) Come osserva la Corte, le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. Tali attività comprendono la sicurezza, il controllo del traffico aereo, la polizia, le dogane, ecc. In generale, il finanziamento di tali attività deve restare strettamente limitato alla compensazione dei costi da esse generati e non può essere sviato a vantaggio di altre attività di natura economica ([15]). Come aveva chiarito la Commissione nella comunicazione del 10 ottobre 2001 emanata a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, è evidente che, se talune misure sono direttamente imposte alle compagnie aeree e ad altri operatori del settore come gli aeroporti e i prestatori di servizi di navigazione aerea, il loro finanziamento ad opera delle pubbliche autorità non deve dar luogo ad aiuti al funzionamento incompatibili con il trattato.

30A.3.2.2. Le attività di servizio di interesse economico generale svolte dagli aeroporti

(24) L'autorità pubblica competente può considerare che certe attività economiche svolte dagli aeroporti costituiscono un servizio di interesse economico generale. L'autorità impone in tal caso al gestore dell'aeroporto una serie di oneri di servizio pubblico per garantire che l'interesse pubblico generale sia adeguatamente tutelato. In simili casi, il soggetto che gestisce l'aeroporto può ricevere dalle autorità pubbliche un compenso per i costi aggiuntivi scaturenti dall'onere di servizio pubblico. A questo proposito non è escluso che, in casi eccezionali, la gestione di un aeroporto nel suo insieme possa considerarsi come un servizio di interesse economico generale. L'autorità pubblica potrebbe in tal caso imporre oneri di servizio pubblico a un aeroporto siffatto, ad esempio quando questo sia ubicato in una regione isolata, e decidere eventualmente di fornire una compensazione. Va tuttavia notato che la gestione di un aeroporto nel suo insieme in quanto servizio economico di interesse generale non deve estendersi anche alle attività non direttamente connesse alle attività di base, quali elencate al successivo punto 43 iv).

(25) A questo proposito l'Autorità ricorda la sentenza della Corte nella causa Altmark, che ha fissato la giurisprudenza in questo settore ([16]). La Corte statuì infatti che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 CE quando ricorrano i seguenti quattro presupposti:

1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;

2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento; e

4) quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

([13]) Sentenza del 12 dicembre 2000 nella causa T-128/98, Aéroports de Paris/Commissione (Racc. 2000, pag. II-3929), confermata dalla sentenza del 24 ottobre 2002 causa C-82/01 (Racc. 2002, pag. I-09297), punti 75-79 della motivazione.

([14]) Sentenza del 19 gennaio 1994 nella causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol (Racc. 1994, pag. I-43).

([15]) Causa C-343/95, sentenza del 18 marzo 1997, Calì & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova (Racc. 1997, pag. I-1547). Decisione n. 309/2002 della Commissione, del 19 marzo 2003, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001. Decisione n. 438/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, Sovvenzioni alle autorità portuali per l'espletamento della missione di servizio pubblico.

([16]) Causa C-280/00, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. 2003, pag. I-7747).

(26) Se sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza Altmark, la compensazione per gli oneri di servizio pubblico imposti al gestore di un aeroporto non costituisce un aiuto di Stato.

(27) Il finanziamento pubblico degli aeroporti che abbia caratteristiche diverse da quelle sopra indicate può configurarsi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo SEE qualora incida sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

30A.3.2.3. Effetti dei finanziamenti erogati agli aeroporti sulla concorrenza e sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE

(28) La concorrenza fra aeroporti diversi può essere valutata alla luce dei criteri di selezione delle compagnie aeree, procedendo in particolare al confronto di elementi quali la natura dei servizi aeroportuali forniti e della clientela interessata, la popolazione residente o l'attività economica, la congestione, l'esistenza di un accesso di superficie, nonché l'entità dei diritti corrisposti per l'utilizzazione delle infrastrutture aeroportuali e dei servizi. Il livello dei diritti che vengono riscossi assume particolare rilevanza in quanto un finanziamento pubblico erogato ad un determinato aeroporto potrebbe essere utilizzato per mantenere artificialmente bassi i diritti che l'aeroporto riscuote in modo da attirare traffico, falsando quindi in modo significativo la concorrenza.

(29) Ai fini dei presenti orientamenti, l'Autorità ritiene tuttavia che le categorie di aeroporti di cui al punto 7 possono fornire un'indicazione della misura in cui essi sono in concorrenza tra loro, e quindi della misura in cui il finanziamento pubblico erogato ad un aeroporto possa avere effetti distorsivi sulla concorrenza.

Pertanto le sovvenzioni pubbliche erogate agli aeroporti nazionali e comunitari (categorie A e B) saranno di norma considerate come aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza e che incidono sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE. Viceversa, è poco probabile che i finanziamenti concessi ai piccoli aeroporti regionali (categoria D) siano tali da falsare la concorrenza e da incidere sugli scambi in misura contraria al comune interesse.

(30) Al di là di queste indicazioni generali, non è tuttavia possibile delineare una casistica adatta a tutte le diverse situazioni possibili, in particolare per gli aeroporti appartenenti alle categorie C e D.

Per tale motivo, qualsiasi misura che possa costituire aiuto di Stato corrisposto ad un aeroporto è soggetta all'obbligo di notificazione, allo scopo di consentire la valutazione dell'impatto che essa può avere sulla concorrenza e sugli scambi fra le parti contraenti dell'accordo SEE, nonché, ove occorra, della sua compatibilità col funzionamento dell'accordo SEE.

(31) La decisione della Commissione del 13 luglio 2005 relativa all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CE agli aiuti di Stato erogati sotto forma di compensazioni per il servizio pubblico si applica quando agli aeroporti della categoria D sono affidati servizi di interesse economico generale. Tuttavia, non è prescritto l'obbligo della notifica preventiva per le compensazioni di servizio pubblico che costituiscono aiuto di Stato fintantoché tale compensazione ottemperi a talune condizioni stabilite nella decisione precedentemente citata ([17]). Va notato che la suddetta decisione della Commissione non è ancora stata recepita dall'accordo SEE.

30A.3.2.4. Principio dell'investitore operante in economia di mercato (PIEM)

(32) L'articolo 125 dell'accordo SEE stabilisce che l'accordo non pregiudica in alcun modo il regime della proprietà delle parti contraenti. Ne deriva che le parti contraenti possono possedere e dirigere imprese, acquistare azioni o altre partecipazioni in imprese pubbliche o private.

(33) Corollario di tale principio è che l'azione dell'Autorità non può né penalizzare né riservare un trattamento più favorevole alle autorità pubbliche che assumano partecipazioni nel capitale di determinate compagnie. Né spetta all'Autorità pronunciarsi sulla scelta operata dalle imprese fra i vari tipi di finanziamento.

(34) Di conseguenza, i presenti orientamenti non fanno alcuna distinzione fra i vari tipi di beneficiari sotto il profilo del loro assetto giuridico o in base alla loro appartenenza al settore pubblico o al settore privato; in altri termini, nel seguito ogni riferimento agli aeroporti o alle imprese che ne assicurano la gestione ricomprende qualsiasi soggetto giuridico.

([17]) Cfr. la decisione 2005/842/CE della Commissione relativa all'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67). La decisione non è ancora stata recepita dall'accordo SEE. Pertanto fino al momento in cui la decisione non sarà recepita nell'ordinamento SEE, questi tipi di compensazioni di servizio pubblico restano soggette all'obbligo generale di notificazione preventiva di cui alla parte I e all'articolo 2 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(35) D'altro canto, i suddetti principi di non discriminazione e di parità non dispensano le autorità o le imprese pubbliche dall'obbligo di applicare le regole di concorrenza.

(36) In genere, che si tratti di finanziamento pubblico a favore di aeroporti o di un finanziamento erogato direttamente o indirettamente da autorità pubbliche a compagnie aeree, l'Autorità valuterà la presenza di un aiuto analizzando se "in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazione fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato il conferimento di capitale" ([18]).

(37) La Corte di giustizia ha precisato che "il principio della parità di trattamento, invocato dai governi in ordine ai rapporti fra le imprese pubbliche e le imprese private in generale, presuppone che le due categorie si trovino in situazioni analoghe. Orbene, le imprese private decidono […] la loro strategia industriale e commerciale in considerazione, soprattutto, delle esigenze di profitto. Le decisioni delle imprese pubbliche, invece, possono scontrarsi con fattori di diversa natura, nell'ambito del perseguimento, da parte delle autorità pubbliche, (che possono influenzare le decisioni stesse) di scopi di interesse generale ([19])." Pertanto, il concetto di "reddito prevedibile" per l'operatore che, sul mercato, fornisce i finanziamenti, assume un ruolo centrale.

(38) I giudici comunitari hanno anche precisato che il comportamento dell'investitore pubblico deve essere raffrontato al comportamento prevedibile di un investitore privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale guidato da prospettive di redditività a più lungo termine ([20]). Queste considerazioni sono particolarmente calzanti nel caso degli investimenti in infrastrutture.

(39) Ogni utilizzazione di risorse statali ad opera degli Stati EFTA o delle autorità pubbliche a favore di operatori aeroportuali o di vettori aerei deve pertanto essere analizzata alla luce di tali principi. Nell'ipotesi in cui gli Stati o le autorità pubbliche si comportino allo stesso modo di un operatore economico privato operante come sopra descritto, questi vantaggi non saranno costitutivi di aiuti di Stato.

(40) Viceversa, nel caso in cui ad un'impresa vengano messe a disposizione risorse pubbliche a condizioni più favorevoli (ossia, in termini economici, ad un costo inferiore) di quelle che un operatore economico privato riserverebbe ad un'impresa che si trovi in una situazione finanziaria e competitiva analoga, si deve concludere che la prima impresa beneficia di un vantaggio costitutivo di aiuto di Stato.

(41) Per quanto riguarda gli aiuti di avviamento, è possibile che un aeroporto pubblico accordi ad una compagnia aerea vantaggi finanziari provenienti da risorse proprie realizzate grazie all'attività economica dell'aeroporto, vantaggi che di per sé non costituirebbero un aiuto di Stato se è comprovato che l'aeroporto agisce come investitore privato, per esempio sulla scorta di un piano economico/finanziario che dimostri le prospettive di redditività dell'attività economica dell'aeroporto. Al contrario, se un aeroporto privato fornisce finanziamenti che altro non sono se non una ridistribuzione a suo vantaggio di risorse pubbliche ad opera di un ente territoriale, queste sovvenzioni si configurano come aiuti di Stato qualora la decisione di ridistribuire risorse pubbliche sia ascrivibile ad autorità pubbliche.

(42) Applicare il principio dell'investitore privato, e quindi concludere che non si è in presenza di un aiuto pubblico, significa aver verificato che ricorrono tutti i requisiti di questa tipologia, quelli cioè di un operatore che effettivamente agisce come investitore; un aeroporto che non finanzia i propri investimenti o che non se ne assume l'onere corrispondente, oppure che copre in parte le proprie spese di funzionamento attraverso fondi pubblici, al di là di una missione di interesse generale, non può di norma considerarsi un operatore privato operante in economia di mercato, con riserva, ovviamente, di una valutazione caso per caso; pertanto, è estremamente difficile affermare che un operatore del genere rientri in questa tipologia.

30A.4. **Il finanziamento degli aeroporti**

(43) Le attività svolte da un aeroporto possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

i) costruzione delle infrastrutture e degli impiantii aeroportuali propriamente detti (piste, terminali, aree di stazionamento, torre di controllo aereo) o di supporto diretto (impianti antincendio, attrezzature per la sicurezza della navigazione aerea e per la protezione contro atti ostili);

ii) utilizzo delle infrastrutture, comprendente la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura aeroportuale;

iii) fornitura di servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo, come i servizi di assistenza a terra, l'utilizzazione delle infrastrutture connesse, i servizi antincendio, di pronto soccorso, sicurezza ecc.;

iv) esercizio di attività commerciale non direttamente riconducibili alle attività essenziali dell'aeroporto, ivi compresi la costruzione, il finanziamento, l'uso e la locazione di terreni e fabbricati, non solo per uso di ufficio e magazzino, ma anche per attività ricettive (alberghi) e industriali all'interno del perimetro aeroportuale, come pure negozi, ristoranti e parcheggi. Poiché tali attività non rientrano nell'attività di «trasporto» propriamente detta, il loro finanziamento pubblico esula dal campo di applicazione dei presenti orientamenti e sarà quindi esaminato alla luce delle pertinenti norme settoriali e orizzontali.

([18]) Sentenza del 10 luglio 1986, *Regno del Belgio/Commissione,* (causa 40/85, Racc.1986, pag. I-2321).
([19]) Sentenza del 6 luglio 1982, *Repubblica francese, Repubblica italiana e Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord/Commissione*, cause riunite da 188/80 a 190/80, Racc. 1982, pag. 2571, punto 21 della motivazione.
([20]) Sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione ("Alfa Romeo"), (causa C-305/89, Racc. 1991 pag. I-1603, punto 20); sentenza del 6 marzo 2003, *Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Commissione* (T-228/99, Racc. 2003, pag. II-435, punti da 250 a 270).

(44) I presenti orientamenti si applicano a tutte le attività aeroportuali, escluse le attività connesse alla sicurezza, al controllo aereo e qualsiasi altra attività di cui è responsabile uno Stato membro nell'esercizio dei propri poteri pubblici ([21]).

30A.4.1. *Il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali*

(45) La presente sezione riguarda gli aiuti per la costruzione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali propriamente detti oppure di supporto diretto, quali definiti ai punti 43 i) e 44.

(46) L'infrastruttura è il fondamento dell'attività economica del gestore dell'aeroporto. D'altro canto, questa attività offre ai singoli Stati la possibilità di intervenire a livello di sviluppo economico regionale, di politica del territorio, di politica di trasporti e in altri settori ancora.

(47) Quando esercita un'attività economica nel senso precisato nella sentenza citata al punto 21, il gestore di un aeroporto dovrebbe finanziare con risorse proprie i costi di utilizzazione o costruzione delle infrastrutture che gestisce. Ne consegue che quando uno Stato EFTA (termine che comprende anche autorità locali e regionali) fornisce, senza adeguata contropartita finanziaria, infrastrutture aeroportuali ad un gestore che non agisce come investitore privato, oppure quando ad un gestore sono concesse sovvenzioni pubbliche destinate a finanziare infrastrutture, a questo gestore sono conferiti un vantaggi economici a scapito dei suoi concorrenti; pertanto, questo vantaggio deve essere notificato ed esaminato alla luce delle norme relative agli aiuti di Stato.

(48) Va ricordato che in passato la Commissione europea e l'Autorità hanno avuto modo di precisare le condizioni alle quali operazioni come ad esempio la vendita di un terreno o di un fabbricato ([22]), oppure la privatizzazione di un'impresa ([23]), non costituiscono aiuti di Stato. Si tratta in genere di operazioni realizzate ai prezzi di mercato, in particolare quando il prezzo è determinato dall'esito di una procedura di offerta aperta, incondizionata, non discriminatoria, sufficientemente pubblicizzata e tale da garantire la parità di trattamento dei potenziali candidati. Fatti salvi gli obblighi che scaturiscono dalle regole e dai principi applicabili agli appalti pubblici e alle concessioni, ove applicabili, queste stesse considerazioni si applicano, in linea di massima, mutatis mutandis, alla vendita o alla messa a disposizione di infrastrutture da parte dei pubblici poteri.

(49) Non è possibile tuttavia escludere a priori la presenza di profili di aiuto pubblico in tutti quanti i casi. Ad esempio, si potrebbe essere in presenza di aiuti qualora risulti che le infrastrutture sono state assegnate ad un gestore predeterminato, il quale ne trae un vantaggio indebito, oppure se esiste una differenza non giustificata tra il prezzo di vendita e un prezzo di costruzione recente, differenza tale da procurare un vantaggio indebito all'acquirente.

(50) In particolare, nel caso in cui vengano messe a disposizione del gestore dell'aeroporto infrastrutture supplementari non previste al momento dell'assegnazione dell'infrastruttura esistente, sarà necessario che il gestore versi un affitto corrispondente al valore di mercato, che rifletta in particolare il costo della nuova infrastruttura e la sua durata d'uso. Inoltre, se nel contratto iniziale non era previsto l'ulteriore ampliamento dell'infrastruttura, sarà necessario in particolare che le infrastrutture supplementari siano strettamente connesse allo sfruttamento delle infrastrutture esistenti e che l'oggetto del contratto iniziale sottoscritto dal gestore resti immutato.

(51) Quando non è possibile escludere l'esistenza di aiuti di Stato, la misura deve essere notificata. Se è assodato che la misura è costitutiva di un aiuto, questo aiuto potrà essere dichiarato compatibile, in particolare in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a), b) o c) o dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE ed eventualmente delle rispettive norme di applicazione. A tal fine l'Autorità valuterà in particolare se:

— la costruzione e il funzionamento dell'infrastruttura soddisfi un obiettivo di interesse generale chiaramente definito (sviluppo regionale, accessibilità, ecc.),

— l'infrastruttura sia necessaria e proporzionata all'obiettivo perseguito,

— l'infrastruttura offra prospettive soddisfacenti di utilizzo a medio termine, in particolare in relazione all'uso delle infrastrutture esistenti,

— l'accesso all'infrastruttura sia aperto a tutti gli utenti potenziali in modo paritario e non discriminatorio,

— lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria al funzionamento dell'accordo SEE.

([21]) Cfr. la decisione N 309/02 della Commissione, del 19 marzo 2003, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7).

([22]) Cfr. la "guida agli aiuti di Stato" dell'Autorità di vigilanza EFTA, capitolo 18B relativo agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità (GU L 137 dell'8.6.2000 e supplemento SEE n. 28 dell'8.6.2000). I suddetti orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità.

([23]) Relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza, 1993, punti 402 e 403.

30A.4.2. *Le sovvenzioni per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali*

(52) L'Autorità ritiene, in linea di massima, che il gestore di un aeroporto debba, come qualunque operatore economico, sostenere i costi normalmente connessi alla gestione e alla manutenzione dell'infrastruttura aeroportuale avvalendosi delle proprie risorse. L'eventuale finanziamento pubblico di questi servizi solleverebbe il gestore dell'aeroporto dall'onere rappresentato da spese che dovrebbe invece normalmente sostenere nel corso delle sue attività.

(53) Questi finanziamenti non costituiscono aiuti di Stato se corrispondono a compensazioni di servizio pubblico erogate per la gestione dell'aeroporto rispettando le condizioni dettate dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark ([24]). In altri casi, le sovvenzioni al funzionamento costituiscono aiuti al funzionamento. Come si è rammentato al punto 30A.3.1 simili aiuti potrebbero essere dichiarati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE solo un in virtù dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) o c), subordinatamente a determinate condizioni, oppure in virtù dell'articolo 59, paragrafo 2, in presenza di determinati presupposti per cui essi risultano necessari per la prestazione di un servizio di interesse economico generale e non incidono sugli scambi in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.

(54) Riguardo all'applicazione dell'articolo 59, paragrafo 2 dell'Accordo SEE, come detto al punto 31 dei presenti orientamenti, la decisione della Commissione del 13 luglio 2005 concernente l'applicazione dell'articolo 86 del trattato agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazioni di servizio pubblico considera aiuti compatibili, nel rispetto di determinate condizioni, le compensazioni per servizi pubblici costitutive di aiuti di Stato erogate agli aeroporti della categoria D ([25]).

(55) Nell'esaminare questo tipo di compensazione, l'Autorità dovrà verificare che all'aeroporto sia stato effettivamente affidato un servizio di interesse generale e che l'importo della compensazione sia limitato a quanto necessario per coprire i costi originati dall'adempimento degli oneri di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole.

(56) L'affidamento di missioni di servizio pubblico all'aeroporto deve essere sancito da uno o più atti ufficiali, di cui ogni Stato EFTA può stabilire la forma. Tali atti devono contenere tutte le informazioni necessarie per identificare i costi specifici relativi al servizio pubblico e, in particolare, specificare:

— la natura precisa dell'onere di servizio pubblico,

— il gestore o i gestori e il territorio considerato,

— la natura del diritto speciale o esclusivo conferito all'aeroporto,

— i parametri di calcolo, di controllo e di revisione della compensazione,

— gli strumenti intesi ad evitare ogni eventuale sovracompensazione o sottocompensazione e le modalità per porre rimedio a tale eventualità.

(57) Per calcolare l'entità della compensazione, i costi e le entrate da prendere in considerazione devono comprendere, quanto meno, tutti i costi e tutti gli introiti ricavati dal servizio economico di interesse generale. Se il gestore dell'aeroporto interessato fruisce di altri diritti speciali od esclusivi, direttamente o indirettamente connessi al suddetto servizio economico di interesse generale, si deve parimenti tener conto degli introiti che ne ricava. Ne consegue che è necessario istituire un sistema contabile trasparente e la separazione delle contabilità tra le singole attività del gestore ([26]).

30A.4.3. *Le sovvenzioni per i servizi aeroportuali*

(58) Ai sensi della direttiva 96/67/CE, al di là della soglia di 2 milioni di passeggeri l'attività di assistenza a terra è un'attività commerciale aperta alla concorrenza ([27]). L'ente di gestione di un aeroporto che fornisce servizi di assistenza a terra può beninteso praticare tariffe diverse sugli oneri di assistenza fatturati alle compagnie aeree se queste diverse tariffe riflettono differenze di costo connesse alla natura o all'entità dei servizi resi ([28]).

([24]) Causa C-280/16, sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg* (Racc. 2003, pag. I.-7747).

([25]) Questa decisione non è stata ancora recepita nell'accordo SEE. Una volta recepita, ogni compensazione di servizio pubblico costitutiva di aiuto di Stato concessa agli aeroporti di dimensioni superiori (categorie A, B, C) o che non rispetti i criteri e le condizioni ivi previste dovrà essere notificata ed esaminata caso per caso.

([26]) Anche se non si applica al settore dei trasporti, il capitolo 18C (non ancora pubblicato) della "Guida agli aiuti di Stato" concessi sotto forma di compensazione di obblighi si servizio pubblico può dare indicazioni sull'applicazione dei punti 55-57. I suddetti orientamenti corrispondono alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

([27]) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996), incorporato nel punto 64 *quater* dell'allegato XIII dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 79/2000 del 2 ottobre 2000 (GU L 315 del 14.12.2000, pag. 20 e supplemento SEE n. 59 del 14.12.2000).

([28]) Punto 85 della decisione della Commissione europea relativa all'avvio del procedimento riguardante la Ryanair a Charleroi: "Per quanto riguarda le tariffe dei servizi di assistenza a terra, la Commissione ammette la possibilità di realizzare economie di scala allorché un utente dell'aeroporto ricorra in misura significativa ai servizi di assistenza forniti da un'impresa. In effetti non sorprende che la tariffa applicata ad alcune compagnie sia inferiore alla tariffa generale nella misura in cui il servizio richiesto da tali compagnie sia inferiore a quello richiesto da altri clienti".

(59) Al di sotto della soglia di 2 milioni di passeggeri l'ente gestore dell'aeroporto può compensare le sue diverse fonti di utile e di perdita fra attività puramente commerciali (come ad esempio tra l'attività di handling e la gestione di un parcheggio) ad esclusione dei finanziamenti pubblici che gli vengono erogati in quanto autorità aeroportuale o gestore di un servizio di interesse economico generale. Tuttavia, in assenza di concorrenza sull'attività di handling esso dovrà adoperarsi per non violare le disposizioni nazionali o dell'accordo SEE, in particolare per evitare ogni abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 54 dell'accordo SEE (che vieta alle imprese in posizione dominante sul territorio soggetto all'accordo SEE o su una parte sostanziale di questo di applicare, nei confronti delle diverse compagnie aeree, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando per queste ultime uno svantaggio nella concorrenza).

(60) Oltre i 2 milioni di passeggeri, l'attività di fornitura dei servizi di assistenza a terra deve essere autosufficiente e indipendente dagli altri redditi commerciali dell'aeroporto o da risorse pubbliche attribuitegli in quanto autorità aeroportuale o gestore di un servizio di interesse economico generale.

30A.5. **Gli aiuti di avviamento**

30A.5.1. *Obiettivi*

(61) Gli aeroporti minori spesso non dispongono del volume di passeggeri necessario per raggiungere una dimensione critica e la soglia di redditività.

(62) Non esistono cifre assolute che possano indicare quale sia la soglia della redditività. Il Comitato delle regioni indica una soglia di un milione e mezzo di passeggeri l'anno, mentre il citato studio dell'università di Cranfield, che indica una soglia tra 500 000 o un milione di passeggeri l'anno, segnala l'esistenza di variazioni in funzione dei paesi e delle modalità organizzative dei singoli aeroporti ([29]).

(63) Se alcuni aeroporti regionali possono farcela grazie all'aumentato flusso di passeggeri trasportati dalle compagnie aeree che devono adempiere oneri di servizio pubblico ([30]) o grazie ai regimi di aiuto a carattere sociale varati dalle autorità nazionali, le compagnie aeree preferiscono gli hubs ormai rodati, ben ubicati, che consentono collegamenti rapidi, hanno un'utenza consolidata e nei quali dispongono di bande orarie che non intendono perdere. Inoltre le politiche e gli investimenti in aeroporti e in aeromobili degli ultimi anni hanno portato spesso ad una concentrazione del traffico nelle grandi metropoli nazionali.

(64) Ne consegue che le compagnie aeree non sempre sono disposte, senza incentivi, a correre il rischio di aprire collegamenti in partenza da aeroporti sconosciuti e non ancora affermati. Per questo l'Autorità potrà accettare, nel rispetto di determinate condizioni, l'erogazione temporanea di aiuti pubblici alle compagnie aeree, nella misura in cui questi le incentivano a creare nuovi collegamenti o nuove frequenze a partire dagli aeroporti regionali e ad attirare il volume di passeggeri necessario a permettere loro di raggiungere poi, entro un periodo di tempo limitato, la soglia di redditività. L'Autorità si adopererà per garantire che tali aiuti non favoriscano aeroporti di grandi dimensioni già ampiamente aperti al traffico internazionale e alla concorrenza.

(65) Tuttavia, tenendo conto anche dell'obiettivo generale dell'intermodalità e dell'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture precedentemente illustrato, non sarà ammissibile concedere aiuti per l'apertura di un nuovo collegamento aereo che corrisponde ad un collegamento ferroviario ad alta velocità.

(66) Va poi ricordato che la Commissione ha emanato degli orientamenti per lo sviluppo armonioso delle regioni ultraperiferiche ([31]). La loro strategia di sviluppo poggia su tre assi principali: operare per rendere queste regioni più accessibili, accrescere la loro competitività e intensificare la loro integrazione regionale al fine di attenuare le conseguenze della loro perifericità rispetto alle regioni europee economicamente più sviluppate.

(67) Per questi motivi la Commissione europea ammette che nel valutare gli aiuti all'avviamento di rotte di collegamento con le regioni ultraperiferiche si debbano applicare criteri più elastici, specialmente in relazione alla loro durata ed intensità, e non solleverà obiezioni nei confronti di aiuti simili concessi per collegamenti con paesi terzi confinanti.

L'Autorità ritiene che, per le regioni indicate all'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE e per le regioni scarsamente popolate sia opportuno accettare disposizioni simili in termini di intensità e durata.

([29]) "Study on Competition between airports and the application of State Aid Rules", Cranfield Univeristy, settembre 2002, punti 5.33 e 6.11.

([30]) Ibidem punti 5-27: "To some extent, subsidisation of air services within the PSO framework can be interpreted as an indirect subsidy to an airport".

([31]) Comunicazioni della Commissione del 26 maggio 2004 [COM(2004) 343 def.] e del 6 agosto 2004 [SEC(2004) 1030] relative ad un partenariato più forte per le regioni ultraperiferiche.

30A.5.2. *Criteri di ammissibilità*

(68) Gli incentivi finanziari per l'avviamento, salvo nel caso in cui le autorità pubbliche si comportino come un investitore privato operante in un'economia di mercato (cfr. punto 30A.3.2.4), procurano vantaggi alle compagnie beneficiarie e possono pertanto creare direttamente distorsioni tra compagnie nella misura in cui determinano un abbassamento dei costi operativi dei beneficiari.

(69) Tali incentivi possono inoltre incidere indirettamente sulla concorrenza tra aeroporti in quanto aiutano gli aeroporti a svilupparsi o in quanto spingono una determinata compagnia alla delocalizzazione da un aeroporto a un altro e a trasferire un collegamento aereo da un aeroporto comunitario ad un aeroporto regionale. Incentivi siffatti di norma costituiscono un aiuto di Stato e sono soggetti all'obbligo di notifica all'Autorità.

(70) Tenendo conto degli obiettivi succitati e delle grosse difficoltà che può creare l'apertura di una nuova linea, l'Autorità potrà approvare gli aiuti suddetti solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a) beneficiari: gli aiuti devono essere versati a vettori aerei titolari di una licenza d'esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in applicazione del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ([32]);

b) aeroporti regionali: l'aiuto deve essere versato per rotte che collegano un aeroporto regionale di categoria C o D ad un altro aeroporto nel territorio soggetto all'accordo SEE. Aiuti per collegamenti tra aeroporti nazionali (categoria B) potranno essere presi in considerazione solo in via eccezionale, in situazioni adeguatamente motivate, in particolare se uno dei due aeroporti è situato in una regione svantaggiata;

c) nuove rotte: gli aiuti riguardano esclusivamente l'attivazione di nuove rotte o di nuove frequenze, quali definite qui di seguito, che si traducono in un incremento del volume netto di passeggeri ([33]).

Gli aiuti non devono incoraggiare un semplice spostamento del traffico da una linea aerea o da una compagnia ad un'altra. Non devono, in particolare, comportare uno sviamento ingiustificato del traffico in relazione alla frequenza e alla redditività dei servizi esistenti in partenza da un altro aeroporto situato nella stessa città, nello stesso agglomerato urbano ([34]) o nello stesso sistema aeroportuale ([35]), che serve la stessa destinazione o una destinazione comparabile secondo gli stessi criteri. Né può beneficiare di un aiuto di avviamento un nuovo collegamento aereo qualora esso sia già fornito da un servizio ferroviario ad alta velocità comparabile secondo gli stessi criteri.

L'Autorità non accetterà i casi di abuso in cui una compagnia cerchi di eludere la provvisorietà degli aiuti di avviamento sostituendo un collegamento sovvenzionato con un collegamento che si asserisce nuovo e che offre invece un servizio comparabile. In particolare, gli aiuti non potranno essere concessi ad una compagnia aerea la quale, appena esaurito un aiuto su una data la rotta, cerchi di beneficiare di un nuovo aiuto a partire da un altro aeroporto situato nella stessa città o agglomerato urbano o nello stesso sistema aeroportuale per una linea concorrente che serve la stessa destinazione o una destinazione comparabile. Tuttavia, la semplice sostituzione, durante il periodo di versamento dell'aiuto, di una linea con un'altra linea sempre in partenza dallo stesso aeroporto e destinata a procurare all'aeroporto un numero almeno equivalente di passeggeri, non pregiudica la continuazione del versamento dell'aiuto per l'intero periodo inizialmente previsto, salvo che tale sostituzione non pregiudichi il rispetto degli altri criteri che hanno permesso l'assegnazione dell'aiuto iniziale;

d) redditività a lungo termine e degressività: la linea sovvenzionata deve risultare redditizia a termine, ossia deve coprire perlomeno le spese senza finanziamenti pubblici. Questo è il motivo per cui gli aiuti di avviamento devono essere decrescenti e limitati nel tempo;

e) compensazione per costi supplementari di avviamento: l'importo dell'aiuto deve essere strettamente legato ai costi supplementari di avviamento connessi all'apertura del nuovo collegamento o della nuova frequenza, che l'operatore aereo non dovrà più sostenere una volta raggiunto il ritmo di crociera. Esempi di questi costi sono dati dalle spese di pubblicità e marketing necessarie per il lancio del nuovo collegamento, dalle spese per l'acquisto delle installazioni sostenute dalla compagnia nell'aeroporto regionale di cui trattasi per il lancio della nuova rotta, sempreché l'aeroporto sia di categoria C o D e che non abbia già ricevuto sovvenzioni a fronte di tali spese. L'aiuto non può invece riguardare i normali costi operativi (locazione o ammortamento degli aerei, carburante, stipendi del personale di volo, oneri aeroportuali, servizi di catering). Le spese ammissibili accettate dovranno corrispondere a costi reali riscontrabili in condizioni normali di mercato;

f) intensità e durata: l'aiuto decrescente può essere concesso per una durata massima di tre anni. L'importo dell'aiuto non può superare, ogni anno, il 50 % dell'importo delle spese ammissibili dell'anno considerato e, per l'intera durata dell'aiuto, una media del 30 % delle spese ammissibili.

([32]) Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240 del 24.8.1992), incorporato nel punto 66 *ter* dell'allegato XIII all'accordo SEE tramite decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994).

([33]) Si tratta in particolare del passaggio da una linea stagionale ad una linea permanente o da una frequenza non quotidiana ad una frequenza almeno quotidiana.

([34]) Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, incorporato al punto 64 *bis* dell'allegato XIII dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994).

([35]) Quale definito nell'articolo 2, lettera m), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, incorporato al punto 64 *bis* dell'allegato XIII dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994).

Per le linee in partenza da regioni svantaggiate, ossia le regioni ultraperiferiche, le regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE e le regioni a bassa densità di popolazione, l'aiuto decrescente può essere erogato per una durata massima di cinque anni. L'importo dell'aiuto non può superare, ogni anno, il 50 % dell'importo delle spese ammissibili dell'anno considerato e, per l'intera durata dell'aiuto, una media del 40 % delle spese ammissibili. Se è concesso per cinque anni, l'aiuto può arrivare al 50 % dei costi totali ammissibili durante i primi tre anni.

Comunque, il periodo durante il quale ad una determinata compagnia aerea viene concesso un aiuto per l'apertura di nuovi collegamenti deve essere ampiamente inferiore al periodo per il quale tale compagnia si impegna ad esercitare le sue attività in partenza dall'aeroporto considerato, come indicato nel piano economico/finanziario di cui al punto 70, lettera i). Inoltre, occorrerà porre fine all'aiuto non appena saranno raggiunti gli obiettivi in termini di passeggeri o non appena la linea diventi redditizia anche in un periodo più breve di quello inizialmente previsto;

g) collegamento con lo sviluppo della rotta: il versamento dell'aiuto deve essere rapportato all'aumento effettivo del numero di passeggeri trasportati. Per conservare l'effetto incentivante ed evitare di ritoccare i massimali, l'importo unitario per passeggero dovrebbe ad esempio essere decrescente e inversamente proporzionale all'aumento effettivo del traffico;

h) assegnazione non discriminatoria: l'ente pubblico che intenda erogare ad una compagnia, anche attraverso un aeroporto, aiuti all'avviamento di una nuova rotta è tenuto a rendere pubblico il proprio progetto entro un termine e secondo condizioni di pubblicità sufficienti a permettere a tutte le compagnie aeree interessate di proporre i loro servizi. L'avviso deve in particolare contenere la descrizione della rotta e specificare i criteri obbiettivi come l'entità dell'aiuto e la sua durata. Occorre quindi rispettare le pertinenti regole sostanziali e procedurali applicabili in materia di appalti pubblici e concessioni di servizio;

i) impatto su altre rotte e piano economico/finanziario: la compagnia aerea che proponga un servizio ad un ente pubblico che intende erogare un aiuto di avviamento è tenuta a presentare, insieme alla propria candidatura, un piano economico/finanziario che dimostri la redditività della linea per un periodo congruo dopo la cessazione dell'aiuto. Prima di concedere l'aiuto di avviamento l'ente pubblico dovrà effettuare un'analisi di impatto della nuova rotta sulle linee concorrenti;

j) pubblicità: gli Stati EFTA provvedono a pubblicare ogni anno, per ogni aeroporto, l'elenco delle rotte sovvenzionate indicando per ciascuna di esse la fonte di finanziamento pubblico, la compagnia beneficiaria, l'importo degli aiuti erogati e il numero di passeggeri;

k) ricorsi: in aggiunta alle procedure di ricorso istituite dalle direttive "appalti pubblici", 89/665/CEE e 92/13/CEE ([36]), laddove applicabili, gli Stati EFTA devono predisporre procedure di ricorso che garantiscano l'assenza di discriminazione nella concessione dell'aiuto;

l) sanzioni: occorre prevedere un sistema di sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto da parte di una compagnia aerea degli impegni assunti nei confronti dell'aeroporto al momento dell'erogazione dell'aiuto. Un sistema di recupero dell'aiuto o di escussione di una garanzia inizialmente versata dal vettore può consentire all'aeroporto di assicurarsi che la compagnia aerea rispetti i propri impegni.

(71) Cumulo: gli aiuti per l'avviamento di nuove attività non possono cumularsi con altri tipi di aiuti erogati per lo sfruttamento di una linea, come gli aiuti a carattere sociale per certe categorie di passeggeri o le compensazioni per la prestazione di servizi pubblici. Inoltre, gli aiuti all'avviamento non sono ammessi quando l'accesso a una rotta è stato riservato ad un solo vettore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 ([37]), in particolare, del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo. Né gli aiuti possono, in base alle regole di proporzionalità enunciate in precedenza, cumularsi con altri aiuti relativi agli stessi costi, neppure quando tali aiuti siano corrisposti in un altro Stato.

(72) Gli aiuti all'avviamento dovranno essere notificati all'Autorità, la quale invita gli Stati EFTA a notificare preferibilmente, anziché aiuti individuali, regimi di aiuti che permettono di garantire una maggiore coerenza territoriale. L'Autorità potrà esaminare caso per caso un aiuto o un regime di aiuti che non rispetti integralmente i criteri sopra enunciati, ma che dia esito ad una situazione analoga.

([36]) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33-35), incorporata al punto 5 dell'allegato XVI dell'accordo SEE; direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14-20), incorporata al punto 5 bis dell'allegato XVI dell'accordo SEE mediante decisione del Comitato misto n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 17 del 28.6.1994).

([37]) Cfr. nota 1.

30A.6. **Beneficiari di precedenti aiuti erogati illegalmente**

(73) Qualora ad un'impresa sia stato erogato un aiuto illegale, in merito al quale l'Autorità abbia adottato una decisione negativa con ingiunzione di recupero e qualora il recupero stesso non sia avvenuto secondo le disposizioni dell'articolo 14 della parte II del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, l'esame di ogni aiuto ad infrastrutture aeroportuali o all'avviamento dovrà tener conto dell'effetto cumulato dell'aiuto precedente e del nuovo aiuto e, in secondo luogo, del mancato rimborso dell'aiuto precedente ([38]).

30A.7. **Opportune misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte**

(74) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità propone che gli Stati EFTA modifichino i loro attuali regimi sugli aiuti pubblici oggetto dei presenti orientamenti in modo da renderli conformi agli orientamenti medesimi al più tardi entro il 1º giugno 2007. Gli Stati EFTA sono invitati a confermare per iscritto che accettano queste proposte al più tardi il 1º giugno 2006.

(75) Se uno Stato EFTA non dovesse confermare la sua accettazione per iscritto prima di tale data, l'Autorità applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte e, se necessario, avvierà la procedura prevista in tale articolo.

30A.8. **Data di attuazione**

(76) I presenti orientamenti si applicano a partire dalla data della loro adozione da parte dell'Autorità. Le notifiche registrate dall'Autorità prima di tale data verranno esaminate alla luce delle regole in vigore al momento della notifica.

L'Autorità valuterà la compatibilità di tutti gli aiuti finalizzati al finanziamento di infrastrutture aeroportuali o degli aiuti di avviamento versati senza la sua autorizzazione e che di conseguenza violano l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte sulla base dei presenti orientamenti se il versamento dell'aiuto è avvenuto dopo l'adozione degli orientamenti medesimi. Negli altri casi l'Autorità effettuerà la sua valutazione sulla base delle norme in vigore al momento in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'aiuto.

(77) L'Autorità informa gli Stati EFTA e le parti interessate che intende procedere ad una valutazione approfondita dei presenti orientamenti quattro anni dopo la loro entrata in vigore. In base ai risultati di tale valutazione l'Autorità potrà eventualmente rivedere i presenti orientamenti.

([38]) Causa C-355/95 P, *Textilwerke Deggendorf/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-2549.»

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 320/06/COL

del 31 ottobre 2006

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 246/06/COL del 6 settembre 2006

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

VISTO l'accordo fra gli Stati EFTA sull' istituzione di un' Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e protocollo 1,

VISTI i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5 (b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I all'Accordo SEE,

VISTO l'Atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell'allegato I all'Accordo SEE (direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità), modificato e adeguato all'Accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo Accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto,

VISTO l'Atto di cui al punto 1.1.5 del capitolo I dell'allegato I all'Accordo SEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE), modificato e adeguato all'Accordo SEE dalle modifiche settoriali di cui all'allegato I del medesimo Accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto,

VISTO l'Atto di cui al punto 1.2.111 del capitolo I dell'allegato I all'Accordo SEE (decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontalieri responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità) modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'Atto,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 246/06/COL del 6 settembre 2006, ha abrogato la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 86/02/COL del 24 maggio 2002 e ha redatto un nuovo elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi,

CONSIDERANDO che il governo della Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere il posto d'ispezione frontaliero proposto, presso il porto di Egersund, all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE,

CONSIDERANDO che il governo della Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere all'elenco il posto d'ispezione frontaliero proposto presso il porto di Egersund per l'importazione di olio di pesce destinato al consumo umano o non umano e farina di pesce sfusa,

CONSIDERANDO che il governo della Norvegia ha proposto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere le categorie di prodotti supplementari di olio di pesce sfuso e olio di pesce confezionato destinato al consumo umano e non umano per il centro d'ispezione di Kristiansund al posto d'ispezione frontaliero di Kristiansund,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione europea, in stretta cooperazione con le autorità competenti della Norvegia, hanno ispezionato insieme il posto d'ispezione frontaliero di Egersund e il centro d'ispezione di Kristiansund,

CONSIDERANDO che, in seguito all'ispezione comune e conformemente al paragrafo 4(B)3 della parte introduttiva dell'allegato I all'Accordo SEE, gli ispettori dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione europea hanno adottato una raccomandazione comune il 16 ottobre 2006 (caso n. 59362/fatto n. 391554) volta ad aggiungere il posto d'ispezione frontaliero di Egersund e le nuove categorie relative al centro d'ispezione di Kristiansund all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri,

CONSIDERANDO che l'Autorità di vigilanza EFTA, con la decisione n. 312/06/COL, ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che la assiste,

CONSIDERANDO che i provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato veterinario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia sono effettuati dalle autorità nazionali competenti ai posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato alla presente decisione.

2. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 246/06/COL, del 6 settembre 2006, è abrogata.

3. La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 2006.

4. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.

5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2006.

Per l'autorità di vigilanza EFTA

Bjørn T. GRYDELAND
Presidente

Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Paese: Islanda

1	2	3	4	5	6
Akureyri	1700499	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)	
Hafnarfjörður	1700299	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)	
Húsavík	1701399	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ísafjörður	1700399	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Keflavík Airport	1700799	A		HC(1)(2)(3)	O(15)
Reykjavík	1700199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)	
Þorlákshöfn	1701899	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	

Paese: Norvegia

1	2	3	4	5	6
Borg	1501499	P		HC, NHC	E(7)
Båtsfjord	1501199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Egersund	NO02299	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	1501099	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	1501799	P	Honningsvåg	HC-T(1)(2)(3)	
			Gjesvær	HC-T(1)(2)(3)	
Kirkenes	1502199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Kristiansund	1500299	P	Harøysund	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Måløy	1500599	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Moldøen	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Trollebø	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	1500199	P		HC, NHC	
Oslo	1501399	A		HC, NHC	U,E,O
Skjervøy	1502099	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Sortland	1501699	P	Andenes	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Melbu	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	1501299	R		HC, NHC	U,E,O
Tromsø	1500999	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Kaldfjord	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Senjahopen	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Vannøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Vadsø	1501599	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ålesund	1500699	P	Breivika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Ellingsøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	

1 = Nome
2 = Codice ANIMO
3 = Tipo
- A = Aeroporto
- F = Ferrovia
- P = Porto
- R = Strada

4 = Centro di ispezione
5 = Prodotti
- HC = Prodotti per il consumo umano
- NHC = Altri prodotti
- NT = Prodotti che non richiedono temperature specifiche
- T = Prodotti che richiedono temperature specifiche
- T(FR) = Prodotti congelati
- T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi
- U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici
- E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
- O = Altri animali

5-6 = Note particolari
- (1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio
- (2) = Unicamente prodotti imballati
- (3) = Unicamente prodotti della pesca
- (4) = Unicamente proteine animali
- (5) = Unicamente lana e pelli
- (6) = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce
- (7) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)
- (8) = Unicamente equidi
- (9) = Unicamente pesci tropicali
- (10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti
- (11) = Unicamente alimenti per animali in massa
- (12) = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo; per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo
- (13) = Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Si veda la decisione 2003/630/CE della Commissione.
- (14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria
- (15) = Unicamente animali di acquacoltura
- (16) = Unicamente farina di pesce